

NORME DI TUTELA DELL'AMBIENTE MONTANO

Le più significative norme di autoregolamentazione del CAI
e i principali documenti di riferimento in materia ambientale

TERZA EDIZIONE AGGIORNATA ED AMPLIATA

Dicembre 2008



CLUB ALPINO ITALIANO

COMMISSIONE CENTRALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE MONTANO

PRESENTAZIONE

In quest'epoca dell'uso sempre maggiore e diffuso dei mezzi informatici, molti sono gli Operatori TAM e i Soci in generale che sentono ancora la necessità di avere in mano uno strumento cartaceo per una consultazione pratica ed immediata delle più significative norme di autoregolamentazione approvate dal CAI e dei principali riferimenti legislativi in materia ambientale.

Tale bisogno ed il rapido mutare delle normative hanno mosso la Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano a dare nuova disponibilità all'opuscolo che ci accingiamo a presentare con vero piacere nella terza edizione aggiornata.

Questo Quaderno, che mantiene lo scopo originario, contiene alcune modifiche e aggiunte per quanto riguarda la descrizione della struttura organizzativa del CAI ed i recenti documenti prodotti dal CAI in tema di tutela ambientale.

Di problematiche ambientali, che vanno dai cambiamenti climatici allo smaltimento rifiuti, dalla perdita di biodiversità al reperimento di fonti energetiche, si parla tanto, ma a tanto dibattito non sempre corrisponde una reale presa di posizione dei singoli e delle istituzioni, con conseguenti assunzioni di responsabilità.

I lavori del 98° Congresso del CAI - Predazzo 2008 - si sono conclusi con una mozione, approvata all'unanimità, che sottolinea l'emergere, nel corpo sociale, dell'esigenza di un maggiore impegno del CAI verso la tutela dell'ambiente montano. Un impegno che può anche richiedere scelte coraggiose, avendo quali principi ispiratori fondamentali quelli indicati nella Convenzione delle Alpi e nella Convenzione degli Appennini.

Miranda Bacchiani

(Presidente della Commissione Centrale per la Tutela dell'Ambiente Montano)

Club alpino italiano

Via E. Petrella, 19 – 20124 Milano – www.cai.it

Ufficio Tecnico Ambiente – Tel. 02.20.57.23.233 – fax 02.20.57.23.201

Pubblicazione della Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano – Dicembre 2008

A cura di: G. Carlo Brambilla e Simone Guidetti

Foto di copertina: Piani di Buscagna (Alpi Lepontine) di Simone Guidetti

Stampa: Tipografia A. Weger – Bressanone (BZ), interamente su carta riciclata 100%

INDICE

	pag.
PREFAZIONE - Linee essenziali di filosofia della tutela ambientale	2
NOTE INTRODUTTIVE	3
PARTE 1ª Richiami istitutivi statutari e regolamentari del CAI	4
PARTE 2ª Cenni sull'organizzazione e struttura del CAI	5
COMMISSIONE CENTRALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE MONTANO	6
UFFICI DI RIFERIMENTO	7
ORGANISMI CONSOCIATIVI INTERNAZIONALI E NAZIONALI	7
Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche (UIAA)	8
Club Arc Alpin (CAA)	8
Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi (CIPRA)	9
Federparchi	10
ACCORDO QUADRO CAI-MINISTERO DELL'AMBIENTE	11
PARTE 3ª Norme di autoregolamentazione e documenti ufficiali CAI	
su tematiche ambientali	12
BIDECALOGO: venti punti base dell'ambientalismo CAI	12
CHARTA DI VERONA: le norme di attuazione del Bidecalogo	15
TAVOLE DELLA MONTAGNA DI COURMAYEUR: codice di autoregolamentazione delle attività sportive in montagna	18
DICHIARAZIONE DEL CLUB ARC ALPIN (CAA) sui principi di comportamento nelle attività praticate in montagna	21
PRESA DI POSIZIONE DEL CAA sull'ampliamento di comprensori sciistici nell'arco alpino	23
LA PROPOSTA DEL CAI sull'utilizzo di mezzi meccanici nell'ambiente montano	24
PROPOSTE DI MODIFICA DEL CODICE DELLA STRADA	26
PROCEDURE di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e valutazione ambientale strategica	28
ENERGIA - Generatori eolici	31
98° CONGRESSO NAZIONALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO – Mozione	33
CONVENZIONE DELLE ALPI	33
CONVENZIONE DEGLI APPENNINI	34
PARTE 4ª Documenti di riferimento	35
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE dell'arrampicata libera delle sezioni veronesi	35
ESCURSIONISMO INVERNALE NEL RISPETTO DELLA NATURA suggerimenti della Commissione Natura del CAA	37
113° Congresso SAT: LE ALPI ED I CAMBIAMENTI CLIMATICI -Tesi di Moena	38
PARTE 5ª Riferimenti legislativi in materia ambientale	42

PREFAZIONE - Linee essenziali di filosofia della tutela ambientale

Il CAI è riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente quale Associazione ambientalista di interesse nazionale. Questo riconoscimento necessita di un qualche approfondimento circa la natura associativa del Sodalizio. Anzitutto il CAI è un Ente di diritto pubblico del comparto turistico.

Questa sua specificità, sancita dalla legge e corroborata da una storia associativa di oltre centoquaranta anni (1863), lo differenzia: dalle Associazioni ricreative e sportive con finalità meramente ludiche o agonistiche; dalle Associazioni ambientalistiche aventi come unico scopo statutario quello della tutela ambientale in senso naturalistico.

Se ne deduce che: 1. la tutela ambientale è il presupposto imprescindibile per la promozione di un turismo montano a carattere culturale ed esplorativo (alpinistico, escursionistico, scialpinistico, sciescursionistico, speleologico) finalizzato alla conoscenza ed allo studio delle montagne; 2. che tale presupposto ne costituisce l'indispensabile fondamento etico ed il naturale corollario operativo.

Ne consegue pertanto che la tutela ambientale viene assunta come impegno di "tutela attiva" (promozione del territorio e dei suoi abitanti) e non meramente "passiva e conservazionistica".

La montagna frequentata dalla stragrande maggioranza dei soci del Sodalizio è per lo più un territorio "segnato" dal paesaggio culturale, spazio di interazione tra Uomo e Natura.

Ambiente naturale e ambiente costruito socialmente (storico-culturale) rappresentano quindi il terreno e lo scenario dell'operatività CAI che, in questa attenzione per il rapporto interattivo "uomo-ambiente", riconosce la propria vocazione associativa e rivendica il proprio ruolo.

Il reclutamento del corpo sociale articolato in sezioni avviene infatti sia in ambito urbano, sia in ambito rurale montano. Questa peculiarità, che differenzia il Sodalizio dalle altre associazioni ambientalistiche di matrice culturale prevalentemente urbana, gli conferisce titolo ed autorevolezza a porsi quale "mediatore culturale" tra ambientalismo cittadino e popolazioni residenti.

Particolare non trascurabile – quest'ultimo – per il contributo che il CAI può dare al superamento dei frequenti conflitti tra popolazioni locali e movimenti d'opinione meramente protezionistici.

Annibale Salsa (Presidente generale del Club Alpino Italiano)

NOTE INTRODUTTIVE

Questo Quaderno, voluto dalla Commissione come un agile strumento di lavoro per Operatori TAM, è pensato anche come utile ausilio per tutti quei soci che intendano contribuire, con azioni concrete, alla realizzazione di uno dei principali scopi statutari del CAI, ovvero la tutela di quegli ambienti montani, naturali o sapientemente modellati dalle attività umane, che attraggono e appassionano tutti gli aderenti al nostro Sodalizio.

Pertanto questo opuscolo è strutturato in modo da fornire, in cinque parti distinte, gli elementi conoscitivi essenziali riguardanti gli argomenti descritti di seguito.

Parte prima: contiene informazioni sull'ordinamento istituzionale del CAI, richiami delle parti dello Statuto e del Regolamento Generale inerenti le finalità di tutela ambientale e i relativi doveri dei soci.

Parte seconda: presenta un quadro sintetico dell'organizzazione del Club alpino italiano, con la presentazione degli uffici interni ed altri organismi nazionali e internazionali che svolgono collaterali attività di tutela ambientale in montagna.

Parte terza: raccoglie le norme di indirizzo ed autoregolamentazione ufficiali del CAI, approvate dagli organi deliberanti preposti, alle quali tutti i soci sono chiamati a riferirsi e impegnati a rispettare.

Parte quarta: riporta alcuni utili documenti di riferimento, relativi alla autoregolamentazione delle varie attività sportive in montagna; alcuni di questi documenti sono frutto di organi periferici del CAI o di manifestazioni condivise dallo stesso, ma che non assumono veste ufficiale.

Parte quinta: contiene una presentazione schematica delle principali norme nazionali (in particolare il Testo Unico per l'Ambiente) e delle direttive della Comunità Europea in materia ambientale, oltre che un elenco delle più importanti convenzioni internazionali.

La Commissione Centrale per la Tutela dell'Ambiente Montano.

PARTE 1^a

Richiami istitutivi statutari e regolamentari del CAI

LEGGE n. 91/1963 e s.m.i.

Articolo 2

Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite:

(omissis)

h) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;

i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale.

D.M. 20/02/1987

Riconoscimento ufficiale del CAI quale associazione di protezione ambientale

Il Club alpino italiano appartiene a pieno titolo al novero delle "associazioni di protezione ambientale" ed è stato tra le prime associazioni ad essere riconosciute come tali in Italia.

L'art. 1 del D.M. 20.02.1987 recita: "sono individuate, come previsto dall'art. 13 della L. 349 8/7/1986, le seguenti associazioni di protezione ambientale, già individuate ai fini della prima costituzione del Consiglio nazionale per l'Ambiente: Amici della Terra, Associazione Kronos 1991, Club Alpino Italiano, Federnatura, Fondo Ambiente Italiano, Gruppi di ricerca ecologia, Italia Nostra, Lega Ambiente, Lega Italiana Protezione Uccelli, Mare Vivo, Touring Club Italiano, World Wildlife Fund, nonché l'associazione Greenpeace".

STATUTO (come modificato il 17 gennaio 2004)

Art. 1.1 – Costituzione e finalità

1. Il Club alpino italiano (C.A.I.), fondato in Torino nell'anno 1863 per iniziativa di Quintino Sella, libera associazione nazionale, ha per iscopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e **la difesa del loro ambiente naturale**.

Art. 11.4 – Diritti e doveri del socio

(omissis)

2. Con l'adesione al Club alpino italiano il **socio assume l'impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali**; di ottemperare alle norme dello statuto, del regolamento generale, nonché dei regolamenti e delle disposizioni che, in conseguenza dei primi, gli organi del Club alpino italiano e delle strutture periferiche pertinenti sono legittimati ad adottare; di tenere comportamenti conformi ai principi informativi del Club alpino italiano e alle regole di una corretta ed educata convivenza.

REGOLAMENTO GENERALE (come modificato il 29 marzo 2008)

Art. 1.1.1 – Finalità

Il Club alpino italiano per conseguire – ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 776 – le finalità istituzionali, a favore sia dei propri soci, sia di altri, ... *(omissis)*: ...

- b) promuove la formazione etico-culturale e l'educazione alla solidarietà, alla sicurezza, alla conoscenza e al rispetto dell'ambiente, specialmente dei giovani (*omissis*);
- c) provvede a formare, perfezionare, aggiornare, organizzare e tutelare i propri operatori – accompagnatori, esperti, istruttori ed altri – necessari allo svolgimento delle iniziative di cui alla lettera b);
(*omissis*)
- f) ...(*omissis*); favorisce gli studi scientifici, storici, economici, artistici e letterari, per la diffusione della conoscenza dell'ambiente montano nei suoi molteplici aspetti e del patrimonio culturale delle sue genti ...(*omissis*); ...
- i) opera per la conservazione della cultura alpina e per la pratica di ogni attività connessa con la frequentazione e la conoscenza della montagna; assume e promuove iniziative atte a perseguire la difesa dell'ambiente montano e in genere delle terre alte, anche al fine di salvaguardare dalla antropizzazione le zone di particolare interesse alpinistico o naturalistico;
-

PARTE 2^a

Cenni sull'organizzazione e struttura del CAI

Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, il Club Alpino Italiano si avvale di strutture interne, di organismi collaterali e di rappresentanze in seno agli organi consultivi istituzionali statali e regionali.

Organi Centrali

Di seguito viene descritta, in maniera molto schematica e semplificata, l'organizzazione del Club alpino italiano, con riferimento agli organi di carattere generale ed alle strutture che si occupano anche della tematica "ambiente".

Il Club alpino italiano è organizzato nei seguenti Organi:

- a. **l'Assemblea dei Delegati (AD)**, organo sovrano del Club alpino italiano;
- b. **il Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (CC)** con funzioni di indirizzo politico-istituzionale;
- c. **il Comitato Direttivo Centrale (CDC)** che, in quanto organo di gestione, attua i programmi adottati dall'AD e gli indirizzi deliberati dal CC;
- d. **il Presidente Generale (PG)**, legale rappresentante del Club alpino italiano.

Gli organi di cui ai punti b, c, d (detti organi centrali), assieme agli uffici presso la sede legale, costituiscono la struttura centrale del CAI, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico. Le sezioni ed i raggruppamenti regionali (GR) costituiscono invece le sue strutture periferiche, soggetti di diritto privato.

Con delibera n. 50/2007, art. 8, commi 3-6, il CC ha istituito le **commissioni consiliari**, che "hanno il compito di:

- svolgere l'esame preliminare delle deliberazioni all'ordine del giorno attinenti il proprio ambito di competenza, portandole all'esame del CC solo dopo averne valutata la congruenza e la compatibilità con gli indirizzi del sodalizio, esprimendo proposte di emendamento o di modifica del contenuto;

- analizzare i temi e le problematiche emergenti dal corpo sociale, elaborando proposte di indirizzo della politica del Club alpino italiano, approfondendo i temi loro affidati dal PG tramite il coordinatore del CC o dal CC;
- svolgere verifiche e ricognizioni su atti, azioni e procedure che possano risultare di particolare criticità per il Sodalizio”.

Le tre commissioni consiliari permanenti istituite sono:

- assetto istituzionale
- OTC e strutture periferiche
- **Politiche sociali ed ambientali (PSA)**

La commissione consiliare PSA si occupa in particolare di tematiche ambientali, cercando di coniugare le esigenze delle popolazioni montane e dei crescenti flussi turistici con la salvaguardia del territorio e delle sue valenze naturali.

Organi Tecnici Centrali Operativi

Tra le varie commissioni operanti nell'ambito della struttura centrale del CAI, la Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano (CCTAM) ed il Comitato Scientifico Centrale (CSC) svolgono specifiche funzioni tecniche consultive, di proposta e di supporto all'attività degli organi centrali; attuano le funzioni di indirizzo stabilite dal CC; sviluppano progetti e promuovono iniziative nell'ambito dei programmi di attività approvati dal CC, sulla base di budget di spesa approvati dal CDC; indicano gli orientamenti tecnici ed impartiscono le conseguenti direttive agli Organi Tecnici Periferici Operativi (OTPO), costituiti nell'ambito dei raggruppamenti regionali (GR) e, attraverso quest'ultimi, agli organismi sezionali.

Ciascuno degli organi centrali (CDC e CC) ha un referente che segue le problematiche ambientali e tiene in contatti con la CCTAM. Nello specifico sono previsti:

- un componente del CDC referente per la CCTAM
- un componente del CC e della commissione PSA del CC, referente per la CCTAM.

Strutture periferiche

GR e Sezioni sono organizzati in modo simile al CAI centrale (con Assemblea Regionale dei Delegati, Comitato Direttivo Regionale, Presidente Regionale ed Organi Tecnici Periferici Operativi) ma senza un organo analogo al CC.

COMMISSIONE CENTRALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE MONTANO

(www.cai-tam.it)

Costituita nel 1984 dall'allora Consiglio Centrale (*) del Club Alpino Italiano sostituì la precedente Commissione Protezione Natura Alpina (Delibera CC del 30/06/84).

Suo compito è **promuovere e diffondere la conoscenza dei problemi della conservazione dell'ambiente**, anche con l'opportuna diffusione di adeguate conoscenze naturalistiche; proporre al Consiglio Centrale (*) opportune iniziative di **salvaguardia dell'ambiente naturale e culturale montano**, con particolare riguardo ad azioni di tutela preventiva; denunciare alla Presidenza Generale ogni manomissione dell'ambiente naturale montano, suggerendo iniziative adeguate; promuovere la costituzione di analoghe Commissioni Regionali e Interregionali, favorendo la **formazione tecnica e l'informazione** dei quadri tecnici delle Commissioni stesse, per assicurare uniformità di intenti e di indirizzi.

E' una Commissione Tecnica trasversale ad altre Commissioni all'interno del CAI ed è chiamata a fornire il supporto tecnico di conoscenze scientifiche in ambito di tutela per il Comitato Direttivo Centrale e il Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del CAI perchè questi possano operare scelte politiche in scienza, oltre che in coscienza.

La Commissione Centrale TAM è costituita da sette componenti rappresentativi delle grandi aree geografiche (ex Convegni) ed è ora presente sul territorio per il tramite di Commissioni Regionali in tredici regioni e con Gruppi sezionali in altre regioni.

() oggi Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo*

UFFICI DI RIFERIMENTO

Presso la Sede Centrale del CAI (in via Petrella 19 - 20124 MILANO) sono attivi, tra gli altri, i seguenti uffici che possono fornire utili informazioni e collaborazioni agli Operatori TAM:

- l'Ufficio Tecnico Ambiente, presso il quale operano due funzionari tecnici (tel. 02.205723.233-212, ambiente.natura@cai.it);
- l'Ufficio Tecnico Beni Patrimoniali, presso il quale opera un funzionario tecnico (tel. 02.205723.231, ufficio.tecnico@cai.it), che collabora con l'Ufficio Tecnico Ambiente per pratiche e problematiche ambientali inerenti i beni patrimoniali CAI (rifugi, sedi, opere alpine);
- la Segreteria CDC, curata da un funzionario amministrativo (tel. 02.205723.205 segreteria.generale@cai.it), presso la quale sono depositati i verbali della CCTAM.

Su richiesta degli Operatori e/o delle Commissioni TAM, l'Ufficio Tecnico Ambiente può fornire:

- a) informazioni su atti o documenti CAI inerenti problemi o questioni ambientali;
- b) supporto alla CCTAM ed ai rappresentanti CAI nelle commissioni che trattano argomenti ambientali negli organismi internazionali (Club Arc Alpin, UIAA) e nazionali (CIPRA, Federparchi, ecc.), con eventuale partecipazione alle riunioni (compatibilmente con la disponibilità dei tecnici dell'ufficio);
- c) assistenza nell'applicazione delle procedure VIA-VAS-Valutazione di incidenza;
- d) attività di consulenza e collaborazioni specifiche (ricerche e acquisizione dati, predisposizione di documentazione tecnica, organizzazione di eventi o convegni, ecc.). In questo caso occorre che la richiesta sia inoltrata attraverso la CCTAM al responsabile dell'Ufficio, che ne verificherà la fattibilità e le necessarie autorizzazioni.

ORGANISMI CONSOCIATIVI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

Il Club Alpino Italiano è membro di importanti Associazioni internazionali di alpinismo, come l'Union Internationale des Associations d'Alpinisme (UIAA) e il Club Arc Alpin (CAA).

Nel 1932 il Sodalizio aderisce in qualità di Socio fondatore all'Union Internationale des Associations d'Alpinisme, riconoscendo coerenti con le proprie finalità gli specifici obiettivi di incoraggiamento dell'alpinismo, con particolare attenzione ai giovani, e di sviluppo di standard internazionali con riferimento ad una consapevole tutela e valorizzazione dell'ambiente che l'UIAA persegue, mentre nel 1995 il CAI è tra i Soci fondatori del Club Arc Alpin, associazione

che promuove un alpinismo responsabile capace di salvaguardare gli interessi dell'intero arco alpino nel campo dell'alpinismo, della protezione della natura e dell'ecosistema alpino.

Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche (UIAA)

L'UIAA promuove l'accesso libero alla montagna per esercitare l'alpinismo in modo responsabile e con il minimo impatto a livello ambientale; aiuta a proteggere le aree di montagna e i siti di arrampicata da sviluppi e utilizzi nocivi, incoraggiando lo sviluppo responsabile delle comunità locali.

L'UIAA ha una **Carta dei Valori** (Summit Charter) che fissa i principi e i benefici degli sport di montagna e dossier di proposta per promuovere la cooperazione, la pace, la protezione dell'ambiente e l'eccellenza sportiva.

L'esperienza e i fondi per l'UIAA derivano dai propri componenti, che sono le associazioni nazionali per l'alpinismo e gli sport di montagna. L'UIAA comprende **97 associazioni in 68 paesi differenti** che rappresentano oltre **2.5 milioni di Soci** e **10 milioni di partecipanti**. Ha un ufficio amministrativo in Svizzera che è la sede ufficiale dell'UIAA. Durante l'anno internazionale dell'ONU per la montagna nel 2002, l'UIAA ha conseguito con successo una serie di progetti di associazione, in particolare con l'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, il programma per l'ambiente dell'ONU e la FAO, l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura. L'UIAA è una federazione internazionale riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale ed è membro dell'Associazione Generale delle Federazioni Internazionali Riconosciute di Sport e dell'Associazione Internazionale dei Giochi del Mondo.

Per le problematiche ambientali l'UIAA ha costituito la **Mountain Protection Commission (MPC)** nella quale il CAI è rappresentato da un proprio socio.

Sito internet UIAA: <http://www.theuiaa.org/>

Club Arc Alpin (CAA)

di Marco Agnoli

Le principali associazioni alpinistiche degli Stati nelle Alpi formano la comunità di lavoro del Club Arc Alpin al fine di rappresentare i loro comuni interessi, in special modo nel settore dell'alpinismo, della protezione della natura, dell'ambiente e della cultura alpina, così pure della tutela degli accordi finalizzati alla protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi).

Il CAA intende perciò principalmente rappresentare gli interessi dell'intero territorio alpino e il rispetto degli interessi dei suoi soci.

Il **Club Arc Alpin** costituito il 18.11.1995 a Schaan/Liechtenstein, si è dotato di alcune commissioni consultive, tra le quali figura la **Commissione per la Tutela della Natura e dell'Ambiente (TNA)**, i cui compiti sono: coordinare lo scambio di informazioni tra le singole associazioni alpine, elaborare per il CAA posizioni e strategie su temi di tutela dell'ambiente e della natura alpina, sostenere il direttivo del CAA nella promozione della Convenzione delle Alpi, realizzare anche progetti propri, soprattutto nel campo dell'informazione e della sensibilizzazione degli alpinisti.

La Commissione TNA è composta da un rappresentante per ogni Club Alpino e si riunisce regolarmente almeno una volta l'anno.

I soci del CAA sono:

- Alpenverein Südtirol (AVS)
- Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM)
- Club Alpino Italiano (CAI)
- Deutscher Alpenverein (DAV)
- Liechtensteiner Alpenverein (LAV)
- Oesterreichischer Alpenverein (OeAV)
- Planinska Zveza Slovenije (PZS)
- Schweizer Alpenclub (SAC)

Sito internet del CAA: <http://www.club-arc-alpin.eu>.

Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi (CIPRA)

di Oscar Del Barba

CIPRA INTERNATIONAL

La Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi è stata fondata il 5 maggio 1952 a Rottach/Egern in Germania sul lago di Tegern. Sono presenti delegati provenienti da Svizzera, Germania, Austria, Francia e Italia. La Jugoslavia non manda rappresentanti, ma annuncia con una dichiarazione scritta il proprio interesse. Come punti programmatici si individuano la conservazione degli spazi vitali, della fauna e della flora nelle Alpi e l'impatto del turismo sul paesaggio, sulle piante e verso gli animali. L'idea della sua istituzione era nata a Bruxelles nel 1950 all'interno dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN). Il movente decisivo di tale processo furono i grandi progetti idroelettrici previsti all'interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

CIPRA ITALIA

CIPRA Italia è nata nel 1992 a Torino, raccogliendo negli anni l'adesione delle organizzazioni più impegnate nella difesa dell'ambiente e dello spazio montano. Dalla metà degli anni Novanta è stato possibile organizzare una segreteria con un direttore a tempo pieno, che assicura uno stretto raccordo con i progetti internazionali della CIPRA. CIPRA-Italia opera come un tavolo di lavoro aperto alla discussione sui temi della sostenibilità e dello sviluppo integrato nelle Alpi; per questo vengono organizzati incontri aperti, oltre che ai delegati delle associazioni aderenti, anche ad esperti dell'intero arco alpino italiano.

Attualmente aderiscono a CIPRA Italia: il Club Alpino Italiano (CAI), l'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), Italia Nostra, la Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU), Legambiente, Mountain Wilderness, WWF Italia, Pro Natura, il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, il Parco delle Orobie Valtellinesi, la Dachverband für Natur und Umweltschutz in Südtirol, l'Ecoistituto del Friuli Venezia Giulia, il Gruppo Amici della Natura, il Gruppo Ricerche Cultura Montana, il Laboratorio di Antropologia Culturale delle Alpi Marittime (LASA), il Parco Nazionale dello Stelvio, il Parco delle Alpi Marittime, il Parco Nazionale della Val Grande, la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali (Federparchi), S.O.S. Dolomites, il Servizio Glaciologico Lombardo, IPLA (Istituto Piante da Legno e Ambiente).

Dal marzo 2008 la Presidenza di CIPRA Italia è stata assegnata al rappresentante delegato del Club Alpino Italiano.

Sito internet della Cipro: <http://www.cipra.org/>

Federparchi

di Filippo Di Donato

Il Club Alpino Italiano, interessato al dialogo propositivo con il Sistema nazionale delle Aree Protette ha aderito - luglio 2006 - a Federparchi, Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali, nominando – novembre 2007 – un proprio rappresentante in Federparchi.

Federparchi, fondata nel 1989, associa oltre 200 organismi di gestione di parchi nazionali, regionali, aree marine protette e riserve naturali regionali e statali ed è articolata in coordinamenti regionali.

La Federazione rappresenta i Parchi nei rapporti con lo Stato, le Regioni, gli Enti locali, l'Unione Europea – nel 2008 è entrata a far parte anche di EuroParc - e con ogni altro soggetto pubblico e privato interessato alle finalità dell'associazione. Nell'ambito delle politiche di sistema, la Federazione ha attivato le azioni necessarie di conservazione per ciascuno dei grandi spazi ambientali del nostro Paese: le Alpi, gli Appennini, la Pianura Padana, le coste e le isole.

Il riconoscimento delle finalità istituzionali delle Aree Protette ed il valore del volontariato svolto dal CAI in montagna hanno indotto CAI e Parchi a sottoscrivere, dal 1997, complessivamente 7 intese con: P.N. delle Dolomiti Bellunesi (1997); P.N. delle Foreste Casentinesi, Monti Falterona e Campigna (1998); P.N. del Gran Sasso e Monti della Laga (1998); P.N. della Maiella (1998); P.N. dei Monti Sibillini (1999); P.N. del Cilento e Vallo di Diano (2001) e P.N. d'Abruzzo, Lazio e Molise (2008). L'intesa, abbracciando più campi di attività, consente di programmare e realizzare nel migliore dei modi iniziative sul territorio adottando strategie comuni per la montagna e le popolazioni che vi abitano. Le intese riconoscono il ruolo del CAI quale soggetto che, attraverso azioni coordinate dai Gruppi regionali, grazie a Sezioni e Commissioni capillarmente presenti sul territorio, mette a disposizione esperienze e competenze rivolte alla conoscenza e alla protezione delle risorse naturali. Tra gli obiettivi della collaborazione, ci sono il continuo e reciproco aggiornamento sulle tematiche legate alla tutela e alla fruizione delle zone sensibili a valore biologico e paesaggistico e l'impegno alla comunicazione per diffondere, tramite la stampa sociale del CAI, le attività del Parco e le iniziative comuni. Di riferimento il progetto: "sentieri, rifugi ed aree protette in una montagna viva per cultura e natura". La portata innovativa della proposta nazionale del Cai armonizza servizi e aspetti sociali, culturali ed escursionistici, per la promozione di innovative forme di turismo sostenibile.

Nel febbraio 2007, in Abruzzo, il CAI ha sottoscritto la Convenzione degli Appennini, del progetto APE – Appennino Parco d'Europa che riunisce le numerose aree protette istituite sulla catena appenninica dalla Legge Quadro. n.394/91, aggiunte a quelle storiche e le organizza a sistema nel quale poter sperimentare una politica orientata alla sostenibilità.

CAI e Parchi sono impegnati affinché la protezione da vincolo si trasformi in consapevolezza e, nella promozione del territorio, conoscenza e tutela diventino i messaggeri per condividere proposte, scelte ed azioni. Essenziale la fase informativa, rivolta alla popolazione locale per migliorare adesione e partecipazione attiva ai progetti. Tra gli obiettivi la comprensione della differenza sostanziale che esiste tra crescita e sviluppo, così da non considerare la sola crescita di variabili macroeconomiche (reddito, occupazione), ma fare proprie anche le esigenze dell'ambiente e della qualità della vita, indispensabili per lo sviluppo umano.

Sito internet Federparchi: <http://www.parks.it/federparchi/index.php>

ACCORDO QUADRO CAI-MINISTERO DELL'AMBIENTE (estratto)

(omissis)

Articolo 1 – Oggetto

Con il presente accordo il **Ministero e il CAI collaborano:**

- per attuare l'inventario, la segnatura, la gestione e la manutenzione della rete sentieristica secondo gli standard del CAI;
- per promuovere su tutto il territorio nazionale il Sistema geografico informativo dei sentieri (GIS sentieri), *(omissis)*;
- per favorire e promuovere l'educazione ambientale anche mediante l'organizzazione di corsi, convegni, seminari, workshop, stand fieristici e altre manifestazioni di diversa tipologia, compresa la pubblicazione e la stampa di opuscoli e/o volumi in materia ambientale, la realizzazione e la gestione di strutture a tale scopo dedicate;
- per sostenere i Sistemi di Gestione Ambientale relativi alle strutture ricettive in quota e per minimizzare, mediante ricerche, studi ed interventi strutturali l'impatto ambientale legato alle stesse;
- per promuovere progetti di ripristino e riqualificazione ambientale di territori montani compromessi da fenomeni di inquinamento e/o riciclaggio di rifiuti;
- per garantire un supporto costante di elevata professionalità alle zone montane, per lo sviluppo territoriale e la miglior gestione e fruizione delle aree interessate;
- per sostenere progetti di valorizzazione e rivitalizzazione di aree montane depresse, mediante incentivi all'agricoltura montana, all'allevamento ed alla pastorizia, alla commercializzazione in loco dei relativi prodotti, ed alla promozione dei prodotti artigianali locali;
- per l'assistenza tecnica e d'altro genere agli enti di gestione delle aree naturali protette con particolare riferimento ai progetti di sistema;
- per la valorizzazione e lo sviluppo dell'ecoturismo nelle zone montane, con particolare riguardo all'interno delle aree naturali protette;
- per il censimento, lo studio e la tutela di aree di particolare pregio naturalistico e ambientale, anche se non ancora sottoposte a regime di protezione;
- per avviare il censimento, lo studio, la valorizzazione e ove ritenuto possibile o necessario il ripristino dei "segnî dell'uomo nelle terre alte".

(omissis)

PARTE 3^a

Norme di autoregolamentazione e documenti ufficiali CAI su tematiche ambientali

BIDECALOGO

Documento programmatico per la protezione della natura alpina approvato dall'assemblea straordinaria di Brescia il 4.10.1981 (e integrato dall'assemblea di Roma del 27.04.1986)

Il Club Alpino Italiano, fin dalla sua fondazione, si è proposto il compito statutario di **diffondere l'interesse per i territori montani**, riconoscendo l'importanza della montagna come ambiente naturale dal profondo valore e significato e la validità della presenza umana in essa, (essendo del resto quasi tutta la montagna italiana marcata da antropizzazione più o meno spiccata), purché concepita nel quadro di un nuovo rapporto tra l'uomo stesso e l'ambiente naturale: in modo cioè da trovare un nuovo equilibrio tra l'esigenza della conservazione ditale ambiente e quella d'un armonioso sviluppo della società umana che vi è inserita. Si ritiene pertanto che la politica protezionistica del Club Alpino dovrebbe essere indirizzata sulla base dei seguenti obiettivi di principio:

1) Tutela integrale dell'alta montagna, in particolare ghiacciai, creste, vette ed elementi morfologici dominanti o caratteristici.

L'alta montagna nel suo complesso rappresenta l'ultimo ambiente naturale non antropizzato dell'Europa, e riveste (anche per tale motivo) una importanza assolutamente eccezionale.

2) Classificazione e rigorosa tutela di tutte le più notevoli peculiarità dell'ambiente montano, tanto di rilevante quanto di limitata estensione.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai Parchi nazionali, ai Parchi regionali e alle Riserve naturali per potenziare l'efficienza di quelli esistenti, per promuovere la creazione di nuovi, affinché le leggi di istituzione e gestione di Parchi e Riserve li presentino quali fulcro di qualsiasi progetto di riqualificazione del territorio.

I Parchi e le Riserve nascono dalla necessità di salvaguardare il significato di una zona di preminente interesse naturalistico, educativo, culturale, scientifico, non per allontanarla irrimediabilmente dagli uomini ma, anzi, per farne il modello di quello che dovrebbe essere ovunque il corretto uso delle risorse ambientali.

3) Strade e infrastrutture viarie:

- Evitare la proliferazione indiscriminata di strade, piste, carrozzabili, camionabili, trafori e simili.
- Nel caso di costruzione di nuove opere, vanno valutate attentamente le conseguenze economiche, viarie, paesaggistiche e sull'assetto idrologico.
- Distinguere tra la viabilità esistente una rete di riconosciuta necessità territoriale, economica e sociale da conservare e mantenere in buono stato, individuando, tuttavia, accanto a strade accessibili liberamente a tutti, anche strade di servizio ed accesso vietato od altamente selezionato (ad esempio solo per attività silvopastorali).
- Riconvertire in piste o tratturi, anche con interventi di restauro ecologico, buona parte della viabilità inutile e dannosa, impossibile da curare e pericolosa per l'integrità dell'ambiente.

4) Opere varie complementari:

- Evitare l'indiscriminata penetrazione motorizzata nell'ambiente naturale montano, in particolare l'uso dei fuoristrada.
- Limitare rigorosamente l'uso di natanti a motore nei laghi alpini.

5) Mezzi di salita artificiali:

- Ragionata opposizione a nuove opere a fune e soprattutto a quelle progettate per raggiungere vette, valichi, ghiacciai, rifugi o che comunque si spingono nell'alta montagna.
- Regolamentazione in senso restrittivo dell'uso degli elicotteri, aerei e motoslitte sull'arco alpino e lungo la catena appenninica, limitandone l'impiego ai casi di assoluta e accertata utilità.

6) Riconoscere l'esigenza che qualsiasi opera o intervento antropico va avvalorato da una preventiva considerazione dei seguenti tre aspetti:

- Inserimento in un quadro di pianificazione territoriale e programmazione civile.
- Valutazione di tipo economico, con analisi costi-benefici.
- Studio dell'impatto di carattere ecologico ambientale.

7) Insedimenti fissi in montagna:

- Individuare nella media e bassa montagna la fascia di abitabilità permanente per l'uomo, evitando soluzioni ed interventi di tipo massiccio ed industrializzato, favorendo quelli graduali ed a misura d'uomo.
- Tendere al recupero ed alla vitalizzazione dei vecchi centri abitati e dell'architettura tradizionale.

8) Insedimenti temporanei in montagna:

- Conservare il carattere originario di dimora non fissa, ben inserita nell'ambiente ed ecologicamente compatibile con le risorse naturali circostanti.
- Recuperare per usi multipli tutti gli insediamenti tradizionali montani.
- Distinguere nettamente le aree destinate ad attività turistiche attrezzate, in linea di principio concepibili soltanto in zone già antropizzate, dalle aree destinate ad un uso turistico di tipo leggero, dando ad entrambe le categorie adeguata e precisa regolamentazione.

9) In caso di inserimenti industriali in ambiente montano, privilegiare, in linea di principio, iniziative del tipo industrie leggere e non inquinanti.

10) Cave, prelievi minerari e fluviali:

- Limitare i prelievi e gli interventi allo stretto necessario, assoggettandoli a regole e controlli assai attenti.
- Imporre, fin dove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi mediante opere appropriate di restauro ecologico.
- Escludere le aree di primario valore paesaggistico o di grande significato ambientale.

11) Attività sciistiche:

- Incoraggiare lo sci di fondo, lo sci-alpinismo, lo sci-escursionismo.
- Scoraggiare la proliferazione degli impianti e delle piste esistenti, evitando, fin dove possibile, nuove iniziative.
- Accettare, in caso di provata utilità sociale ed economica locali, solo gli eventuali nuovi impianti inseriti in una adeguata pianificazione globale, limitando all'indispensabile l'alterazione dell'ambiente preesistente.

12) Tradizioni locali:

- Riscoprire e rivalutare tutta la cultura tradizionale, onde evitarne la scomparsa.
- Valorizzare anche l'autentico artigianato locale, fondato su tradizioni ancora significative, senza cedere a compiacimenti verso un folklore di maniera, soltanto esteriore.
- Collaborare alla creazione di scuole artigianali qualificanti.

13) Tutela del patrimonio forestale:

- Reintroduzione di essenze tipiche dei luoghi ove si svolgono i rimboschimenti.
- Evitare il coniferamento indiscriminato.
- Provvedere nei modi migliori e con le tecnologie più adatte a prevenire e combattere il grave fenomeno degli incendi boschivi.
- Per lo sfruttamento economico delle superfici boschive favorire lo sviluppo e la realizzazione di piani di assestamento precisi e documentati.

14) Tutela del suolo:

- Richiesta di pianificazione per bacini idrografici, volta al conseguimento del migliore equilibrio idrogeologico possibile, limitando al massimo interventi che provochino squilibri ecologici.

15) Attività zootecnica:

Appoggio alla diffusione di tecniche di allevamento adeguate alle specifiche condizioni ambientali, con precisi limiti di carico per evitare fenomeni di sovrasfruttamento. Esclusioni di aree di particolare valore naturalistico.

Incentivazioni particolari in fasce ottimali per il recupero di certe attività tradizionali e la rivitalizzazione degli ambienti umani legati alla montagna.

16) Sostegno ad iniziative per la diffusione, nel settore agricolo montano, di soluzioni intese a diffondere tecniche e pratiche di agricoltura per produzioni di **qualità** anziché di massa.

17) Tutela della fauna selvatica:

Sostegno al progressivo ripopolamento di vaste aree montane, per scopi collegati all'equilibrio ecologico, alle ricerche scientifiche, ad attività culturali e ricreative non aggressive.

18) Impostazione di una chiara politica in materia venatoria (*)

Pur essendo senza dubbio auspicabile che in un prossimo futuro il rapporto dell'uomo con la natura non debba più in nessun caso presupporre forme di violenza gratuita, si constata però che oggi le attività della caccia rappresentano ancora per alcuni un modo per avvicinarsi all'ambiente naturale. Il CAI chiede che l'attuale disciplina venatoria venga modificata in armonia con le direttive CEE, nel senso che:

- a) venga limitata drasticamente e senza deroghe regionali la durata del calendario venato-rio su tutto il territorio nazionale;
- b) venga abolito l'articolo 842 del Codice Civile che autorizza chi è armato di fucile da caccia a penetrare nei terreni altrui anche contro la volontà dei proprietari;
- c) si restringano effettivamente nel rispetto delle leggi vigenti e delle direttive CEE le aree in cui è permesso l'esercizio della caccia;
- d) sia istituito un corpo di agenti venatori in grado per numero e preparazione di garantire effettivamente il rispetto della legge su tutto il territorio nazionale;
- e) il cacciatore sia ancorato al suo territorio di origine e dunque ciascuno abbia **la possibilità di caccia nella sola regione di appartenenza;**

- f) venga accolta integralmente la norma CEE che obbliga di usare fucili con un massimo di due colpi;
- g) sia vietata ovunque ogni forma di uccellazione e di vendita di volatili da richiamo o trastullo;
- h) **l'Italia faccia proprio** integralmente e senza deroghe regionali **l'elenco delle specie protette** allegato alla direttiva CEE.

(*) *Testo integrato a seguito della delibera emessa dall'Assemblea dei delegati, Roma 27 aprile 1986.*

19) Necessità di una chiara e restrittiva disciplina riguardante la realizzazione di nuovi rifugi, bivacchi fissi, vie ferrate, in conformità agli articoli precedenti.

- Ricerca di soluzioni atte ad evitare accumuli di rifiuti presso i rifugi e di soluzioni non inquinanti per il fabbisogno energetico.

20) Politica di autodisciplina del Club Alpino Italiano

L'efficacia e la credibilità di qualunque iniziativa che il CAI volesse intraprendere in difesa dell'ambiente montano, verrebbero gravemente compromesse qualora le molteplici attività del sodalizio non fossero improntate ad assoluti rigore e coerenza per quel che riguarda la tutela dei valori ambientali. Il Club Alpino Italiano dovrebbe tendere a rappresentare, a tutti i livelli e in ogni circostanza, l'esempio di come sia possibile avvicinarsi alla montagna, e viverne le bellezze senza in alcun modo degradarne il significato. A questo scopo, **per ogni azione** che coinvolga problemi di **tutela dell'ambiente montano**, oltre ad un'ampia e costante **sensibilizzazione di tutti i soci**, sarebbe opportuna, a tutti i livelli, una **cooperazione** stretta e responsabile **tra le commissioni competenti, e tra queste e le Sezioni.**

CHARTA DI VERONA

Documento finale del 94° Congresso Nazionale del Club Alpino Italiano (1990)

Premessa

"Io credo che questa massiccia congerie di minacce all'uomo e ai suoi sistemi ecologici sorga da errori nelle nostre abitudini di pensiero". Questa affermazione è di Gregory Bateson, uno dei fondatori della nuova riflessione ecologica. Affiora in questi anni una coscienza ambientale, una cultura planetaria, un nuovo modo di pensare, fondato sull'interdipendenza e sulle scienze della complessità. Le sfide ambientali sono tanto globali da richiedere non solo soluzioni tecnologiche, ma anche e soprattutto nuove dotazioni culturali ed etiche. Nel 1974 Giovanni Spagnoli, allora Presidente generale del CAI, introduceva così il simposio di Trento Sull'avvenire delle Alpi: „Le zone montuose in generale, al pari delle foreste equatoriali e dei mari, sono le parti rigeneranti sulle quali si basa l'equilibrio ecologico del mondo. Acqua, aria, suolo, flora e fauna, sono risorse economiche e risorse finite. (...) In montagna, dall'Himalaya all'Appennino, le forme di economia tradizionale non hanno mai portato ad una crisi ecologica generale".

Fondamenti

Alla luce di queste consapevolezza, il CAI ribadisce l'importanza del troppo spesso disatteso Bidecalogo, principale documento programmatico per la politica ambientale, cui riferire ogni azione e scelta. Va infatti ricordato che **le norme del Bidecalogo**, in quanto volute dall'organo assembleare, **sono vincolanti per ogni socio**, per il solo fatto di essere iscritto al Sodalizio (art. 13 del Regolamento generale) - (*). Tali norme devono essere intese come impegno attivo per i

soci e per l'intero Sodalizio in tutte le sue articolazioni. Anche l'esimersi dal prendere posizione, laddove l'ambiente subisca o rischi di subire aggressione in evidente contraddizione con quanto espresso nel Bidecalogo, è da considerarsi incompatibile con le indicazioni del CAI e con la sua etica. Il CAI ripropone con forza una più puntuale applicazione dei venti punti programmatici a tutti i soci, sezioni, delegazioni, convegni (***) e organi centrali, anche alla luce - e in attuazione - di quanto disposto dall'art. 1 dello Statuto e dall'art. 1, lett. g), del Regolamento generale (***). Il CAI, pertanto, si impegna a porre al centro della sua riqualificazione culturale il proprio ruolo ambientalista, partendo dalle originarie tradizioni scientifiche e naturalistiche e facendo proprie le più recenti teorie di filosofia della scienza e cultura ecologica che si possono riassumere sotto il termine di "scienze della complessità".

(*) ora Art. II.4 dello Statuto – Diritti e doveri del socio (***) ora Gruppi Regionali

(***) ora Art. I.I.1 lett. i) del Regolamento Generale – Finalità

Azioni

Coerentemente alla premessa:

1) Il CAI interviene per rendere operanti le indicazioni e le norme del Bidecalogo, dello Statuto e del Regolamento generale; per il rispetto dei contenuti precettivi di tali norme, in caso di inadempienza od omissione saranno applicate le sanzioni previste.

2) Il CAI pone la massima attenzione e impegna energie in termini culturali e di risorse nel campo dell'educazione ambientale, che riguarda non solo tutti i soci di ogni età, ma in particolare i giovani dell'Alpinismo Giovanile, e gli insegnanti e gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado, italiane ed europee.

3) Gli organi centrali del CAI si dotano di un "Ufficio di segreteria per l'Ambiente" (*), che coadiuva i lavori dei suddetti organi con l'aggiornamento tempestivo sulle contingenze ed emergenze di tipo ecologico, e la raccolta e diffusione di informazioni sull'ambiente - dentro e fuori l'associazione - stimolando l'azione conseguente. In questo compito l'Ufficio, dotato anche di moderne tecnologie informatiche, opera in collegamento con la CCTAM, le CRTAM e con gli omologhi organi dei club alpini esteri.

(*) ora costituito come Ufficio Tecnico Ambiente

4) In vista di una integrazione del Bidecalogo, il CAI, per le sue competenze specifiche inerenti l'ambito montano, individua alcuni punti inderogabili sui quali dispiegare la propria politica ambientale:

- parchi e aree protette;
- circolazione motorizzata in montagna;
- nuove strade e disciplina delle esistenti;
- eliturismo e forme di turismo devastante;
- piani neve;
- controllo offerta turistica dei rifugi;
- difesa del suolo, del sottosuolo e dei bacini idrografici;
- interventi tecnologici in montagna.

5) Riguardo alle opere montane e di sua competenza:

- il CAI si impegna a ripensare al ruolo e alla funzione della struttura rifugio, con riferimento in particolare alla riqualificazione o ridefinizione dell'esistente. Ogni azione e ogni intervento

riguardanti i rifugi e i bivacchi saranno preceduti da un'attenta valutazione preventiva di impatto ambientale;

- il CAI si dichiara **contrario** per motivi ambientali alla proliferazione di **"vie attrezzate"** o **"ferrate"** che non rivestano particolare valore storico o culturale;

- nella progettazione e **segnatura di nuove reti sentieristiche** a livello locale, nazionale e internazionale il CAI dovrà porre **massima attenzione**, al di là degli aspetti tecnici, all'impatto sui luoghi dovuto alla frequentazione, agli effetti e alle ricadute a livello socio-economico sulle popolazioni montane.

6) Nella Commissione legale devono essere inseriti anche esperti di legislazione ambientale al fine di orientare la Presidenza generale, il Consiglio centrale (*) e tutti i soci nella complessa materia, in campo nazionale e internazionale.

() oggi Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo*

7) Rispetto a tutte le problematiche che interessano gli ambienti montani, il CAI si pone come interlocutore per tutti gli organismi, le associazioni e gli enti finalizzati alla protezione dell'ambiente.

In particolare, il CAI collabora e funge da consulente tecnico di tutti gli enti di gestione dei parchi naturali, alcuni di recente istituzione, nazionali, regionali e locali. Il rapporto con le aree protette deve essere uno dei tratti caratterizzanti l'azione esterna dell'associazione. Il CAI si impegna affinché i propri rappresentanti siano inseriti in organismi o consulte con competenze ambientali.

8) Il CAI acquisisce con risorse proprie alcune aree di particolare valore biologico e scientifico da destinare a oasi naturalistiche montane per fini di studio, degne della massima tutela. La gestione sarà affidata dagli organi centrali ai soci e alle sezioni competenti per territorio.

9) Il CAI attiva flussi informativi forti sulle problematiche ambientali in primo luogo attraverso gli strumenti della stampa sociale, predisponendo anche materiali divulgativi specifici la cui diffusione, all'interno e all'esterno dell'associazione, deve costituire impegno per tutte le sezioni. Al fine di trasmettere e divulgare informazioni inerenti le attività del Sodalizio, con particolare riferimento alla difesa ambientale, il CAI prevede di istituire un ufficio stampa centrale.

10) Il CAI è aperto a intensificare azioni di collegamento e coordinamento con l'UIAA, gli organismi internazionali e gli istituti di ricerca attivi nella tutela dell'ambiente e che riconoscono i principi cui si ispira il Bidecalogo.

"TAVOLE DELLA MONTAGNA" di Courmayeur

Codice di autoregolamentazione delle attività sportive in montagna (1995), approvato dal Congresso Nazionale CAI di Pesaro (1997)

Considerazioni generali

Per autoregolamentazione si intende che la regola è posta dallo stesso soggetto che la deve rispettare. Le regole che seguono sono proposte -perché le rispettino- a due soggetti: la persona che pratica l'attività e l'associazione che la promuove e la organizza.

Le regole si basano su un inscindibile criterio etico-ambientale: protezione dell'ecosistema alpino e mantenimento di condizioni conformi alla natura e al significato dell'attività.

E' necessario che la presenza dello sportivo in alta montagna sia sempre rispettosa della cultura e delle tradizioni locali.

Non bisogna inoltre adattare l'ambiente dell'alta montagna alle esigenze degli sportivi, bensì adattare queste ultime alle realtà ambientali dell'alta montagna.

Premesse comuni a tutte le attività

Le attività sportive a cui si riferisce il codice sono tutte da considerare -in se stesse- a debole impatto ambientale. Le facilitazioni che danno origine all'iperfrequentazione dell'alta montagna e al conseguente degrado ambientale (strade, funivie, alberghi, rifugi, vie ferrate o attrezzate) non sono in generale indispensabili alla loro pratica, ma assai spesso imputabili ad interessi estranei ad un genuino spirito sportivo.

Si richiede un impegno comune a tutti coloro che praticano tali attività, nell'ambito delle loro associazioni e di queste a livello organizzativo e politico-amministrativo, perché tali facilitazioni non vengano ulteriormente ampliate, ma se possibile ridotte, e perché venga limitato ai casi di emergenza l'uso dei veicoli a motore (auto, motocross, motoslitte, elicotteri).

Esse devono altresì opporsi alla costruzione di nuovi rifugi, all'ampliamento di quelli esistenti, alla trasformazione degli stessi in strutture di tipo alberghiero, recuperando la loro funzione originaria di ricettività essenziale in quota.

Nell'ottica di contrastare l'iperfrequentazione si richiede alle associazioni l'impegno a qualificare il proselitismo, a non favorire la pubblicazione di guide a scopo prevalentemente commerciale e pubblicitario, a promuovere iniziative di sensibilizzazione ambientale; ai singoli si richiede l'impegno alla diversificazione ed ad una motivazione di tipo culturale nella scelta delle mete. A qualunque livello di frequentazione, la protezione della natura alpina esige, dai singoli, l'impegno ad un uso minimale e corretto delle strutture esistenti, e all'uso preferenziale dei mezzi pubblici per l'avvicinamento; l'abitudine alla rimozione scrupolosa dei rifiuti e di ogni genere di traccia, il rispetto altrettanto scrupoloso della natura (flora e fauna) nelle diverse situazioni specifiche delle loro attività, e quindi un certo grado di conoscenza naturalistica della zona visitata. Stante la comunanza dei problemi ambientali, le associazioni operanti in tutti i paesi di area alpina, si impegnano al reciproco rispetto dei vigenti codici di autoregolamentazione.

Regole speciali per le attività

Escursionismo

Le associazioni si impegnano a controllare l'apertura di nuovi sentieri e reti sentieristiche e a realizzare la segnaletica con tipologie di scarso impatto ambientale. Esse devono prendere definitivamente posizione contro l'installazione di nuove vie ferrate e attrezzate e, ovunque possibile, dismettere quelle esistenti, con la sola eccezione di quelle di rilevante valore storico.

Gli escursionisti si impegnano a evitare scorciatoie su terreni non rocciosi per diminuire gli effetti del dilavamento delle acque e prevenire i dissesti del suolo; si impegnano inoltre a non abbandonare i sentieri, a ridurre l'inquinamento acustico nell'attraversamento di aree protette o biotopi di particolare rilevanza scientifica, e a valutare la capacità di carico degli ambienti attraversati.

Mountain-bike

Le regole precedenti valgono anche per chi usa la mountain-bike, con particolare riferimento all'astensione dall'uso di mezzi di risalita, che riduce la bicicletta ad un semplice attrezzo per la discesa.

Si richiede inoltre, alle associazioni, di seguire e controllare la diffusione delle gare cercando di limitarne il proliferare; e, ai singoli biker, di seguire, in attesa della definizione di un codice di autoregolamentazione nazionale, le note e già sperimentate norme americane NORBA e IMBA, da adattare alle differenti realtà territoriali.

Scialpinismo

L'obiettivo è quello di limitare al massimo l'impatto ambientale e, in particolare, gli effetti negativi su flora e fauna.

- Occorre rispettare la vegetazione in ogni sua forma, evitando in particolare di sciare nel bosco in fase di rinnovazione e nei rimboschimenti, limitando i danni provocati dalle affilate lamine degli sci, specie con neve polverosa e scarsa.

- Rispettare la fauna selvatica, particolarmente sensibile nella stagione invernale, caratterizzata da severi fattori ambientali, e durante il periodo riproduttivo.

- Evitare rumori inutili nell'incontro con animali selvatici, non avvicinarli e inseguirli. In particolare, durante il periodo riproduttivo dei tetraonidi, specie fortemente a rischio, astenersi da qualsiasi azione di disturbo nei luoghi di corteggiamento (arene di canto).

- Nel bosco, quando esistano, privilegiare le strade forestali, sia in salita che in discesa.

Scialpinismo competitivo

Nell'organizzazione di competizioni, le associazioni si impegnano a ridurre il numero delle manifestazioni e il numero dei partecipanti per ciascuna di esse. Si evitino inoltre le aree a delicato equilibrio ambientale, specie sotto il limite della vegetazione arborea.

Occorre poi astenersi da ogni modificazione dell'ambiente originario tramite la costruzione di strutture fisse di supporto alle competizioni, garantendo, al termine della manifestazione, il ripristino del percorso e delle aree ad esso adiacenti.

Regolamentare l'uso del mezzo meccanico di supporto, da utilizzare esclusivamente per eventuali interventi di soccorso.

Evitare l'uso di cariche esplosive per il distacco provocato di valanghe, in caso di pericolo. In mancanza di un sicuro percorso alterativo, sarà opportuno rinviare la manifestazione.

E' infine necessario elaborare una strategia che consenta di ridurre al minimo l'impatto degli spettatori, utilizzando aree idonee e ben definite in cui sostare, limitando l'inquinamento visivo e acustico (striscioni e altoparlanti).

Arrampicata in palestre naturali

Si deve limitare l'apertura di nuove palestre, avendo cura di considerare -prima di farlo- l'impatto sulla flora e sulla fauna, attenendosi al parere di persone competenti e disinteressate, e del gruppo di lavoro istituito dal CAI. Nelle palestre esistenti gli arrampicatori si impegnano al rispetto

delle eventuali convenzioni vigenti, e a un comportamento corretto per quanto riguarda l'asportazione dei rifiuti, il mantenimento della zona alla base delle rocce e dei sentieri di accesso. Anche l'arrampicata su cascate di ghiaccio può avere un impatto ambientale, recando disturbo alla fauna, in un periodo assai delicato per la sua sopravvivenza. E' pertanto necessario che i praticanti si attengano alle indicazioni degli esperti.

Alpinismo

L'autoregolamentazione in alpinismo si riferisce al mantenimento o al ripristino di condizioni ambientali conformi all'essenza dello sport alpino (wilderness = solitudine in ambiente selvaggio), e questo a partire dalla collocazione dei bivacchi fissi.

Estranei alla loro funzione originaria sono i bivacchi collocati a poca distanza dal fondovalle o da altri punti d'appoggio, lungo le vie di salita o in prossimità della vetta. Le associazioni devono quindi attenersi al criterio originario nella collocazione di nuovi bivacchi e nel ripristino di quelli esistenti, procedendo alla graduale eliminazione di quelli che a tale criterio non rispondono; mantenere in efficienza i rifugi non custoditi e i locali invernali, che sono punti di appoggio quasi esclusivamente alpinistici.

Per quanto riguarda l'azione alpinistica propriamente detta, qualsiasi autoregolamentazione deve basarsi sull'accettazione di una priorità. Se per un arrampicatore sportivo tale priorità è la performance tecnico-atletica ottenuta anche grazie alla limitazione del rischio soggettivo, per l'alpinista essa è la soluzione di un problema di scalata posto dalla natura della montagna valendosi esclusivamente dei mezzi di protezione e di progressione che essa consente.

Le regole che derivano da questo principio sono le seguenti:

la costruzione artificiale di itinerari di arrampicata mediante perforazione della roccia deve essere limitata alle pareti che già si sono prestate naturalmente all'esercizio dell'arrampicata sportiva perché situate in prossimità di punti d'appoggio, pur appartenendo a strutture della cresta alpina. Alla stessa stregua possono essere considerati quegli itinerari alpinistici la cui temporanea iperfrequenziazione ha richiesto interventi speciali ai punti di sosta per ragioni di sicurezza. Si tratta di itinerari che - almeno temporaneamente - non consentono più una vera esperienza alpinistica.

Altrove l'apertura di nuovi itinerari di scalata deve essere basata sulla struttura naturale della montagna e sul rispetto degli itinerari esistenti. L'uso dei mezzi artificiali che comportano la perforazione della roccia deve essere bandito o limitato a casi straordinari, simili a quelli in cui essi sono stati tradizionalmente tollerati, ossia ai casi in cui essi consentono il superamento di brevissime interruzioni della linea di salita naturale; e ai casi di emergenza.

Nella ripetizione di itinerari di scalata in arrampicata libera devono essere rispettate o ripristinate le protezioni disposte dai primi salitori o quelle riconosciute accettabili dopo un certo numero di ripetizioni.

Rispetto delle regole

La presente autoregolamentazione impegna direttamente quanti, singoli e associazioni, le hanno approvate o vi aderiranno, previa ratifica degli organi competenti.

Le associazioni firmatarie provvederanno a sollecitarne e curarne il rispetto da parte dei propri soci, mediante pubblicazioni, scuole e ogni utile iniziativa.

Eventuali inadempienze o violazioni potranno essere considerate quali comportamenti in contrasto con lo spirito dell'associazione e, quindi, quali violazioni di disposizioni associative con possibilità di comminare sanzioni disciplinari.

DICHIARAZIONE DEL CLUB ARC ALPIN (CAA) SUI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLE ATTIVITÀ PRATICATE IN MONTAGNA

(Approvata dal Consiglio Centrale del 13 gennaio 2001)

Introduzione

Per tradizione, da oltre cent'anni i club alpini si sono sentiti e si sentono coinvolti in prima persona nelle questioni relative alle attività praticate in montagna e sono, nei fatti, i principali interlocutori per tutto ciò che concerne l'ambiente e lo spazio alpino.

Conformemente al loro statuto, infatti, essi hanno promosso e promuovono lo sviluppo delle pratiche della montagna e sono fattivamente impegnati nella protezione del suo ambiente. Attualmente, i club alpini delle Alpi e, segnatamente, il Deutscher Alpenverein (DAV), il Club Alpino Italiano (CAI), l'Oesterreichischer Alpenverein (OeAV), il Club Alpin Français (CAF), il Club Alpino Svizzero (CAS), il Planinska Slovenije (PZS), l'Alpenverein Südtirol (AVS) e il Liechtensteiner Alpenverein (LAV) hanno sentito il bisogno di un confronto e di una collaborazione più serrata che ha portato alla costituzione del Club Arc Alpin (CAA), che li riunisce e li rappresenta nell'intento di assicurare un alpinismo responsabile conciliando gli interessi degli alpinisti con le necessità di un utilizzo responsabile e di uno sviluppo durevole dell'ambiente alpino e delle sue forme di vita. Nel loro complesso, i Club Alpini europei riuniti in seno al CAA rappresentano 1.600.000 soci, gestiscono 1.500 rifugi e contribuiscono alla manutenzione di centinaia di migliaia di km di sentieri escursionistici. Dal gennaio 1996, inoltre, il Club Arc Alpin possiede lo status di osservatore in seno al comitato permanente della Convenzione delle Alpi.

È fermo proposito del CAA contribuire:

- alla protezione della montagna e allo sviluppo durevole dello spazio alpino nel rispetto degli uomini che vi vivono;
- alla conservazione delle zone di montagna non modificate dall'uomo (dette zone wilderness);
- ad evitare regolamentazioni unilaterali e limitazioni della pratica alpinistica da parte delle autorità;
- ad assicurare e promuovere il libero accesso alpinistico in montagna come forma di un'esperienza unica che va garantita anche alle generazioni future.

Preambolo

I club alpini delle Alpi, riuniti nel Club Arc Alpin, essendo consapevoli

- del crescente attacco che pianificazione e urbanistica conducono nei confronti dello spazio alpino;
 - dell'impovertimento progressivo dei fondamenti naturali della vita delle popolazioni alpine;
 - delle minacce gravanti sulla varietà delle specie;
 - dell'incessante abuso nei confronti del paesaggio alpino, sorgente copiosa d'esperienze e di ricreazione;
 - del rischio del venir meno del naturale spazio di sviluppo per le generazioni future;
- stabiliscono i seguenti principi di comportamento, riguardanti lo spazio alpino, che non costituiscono unicamente espressione delle intese reciprocamente e liberamente assunte ma, contemporaneamente, si indirizzano agli uomini politici, alle autorità e alla gente.

Dichiarazione

- 1. La libertà e la gratuità d'accesso alla montagna sono valori primari.** Ne è corollario la necessità di proteggere il patrimonio naturale e culturale che costituisce la montagna. Anche l'accettazione del rischio è parte integrante dell'alpinismo.
- 2. La limitazione e il controllo delle attrezzature d'accesso,** quali l'utilizzo di mezzi motorizzati di ogni tipo, è una condizione della protezione dell'ambiente in montagna.
- 3. La moltiplicazione di nuovi rifugi e di rifugi-bivacchi in alta montagna non è auspicabile,** nè la trasformazione di tali rifugi in alberghi di montagna; il ricorso alla tecnologia moderna deve permettere una frequentazione in sicurezza, limitando gli impatti negativi derivanti dallo sviluppo di tali infrastrutture.
- 4. La tabellazione e la segnaletica devono essere efficaci ma discrete;** possono anche essere rimesse in discussione in settori e vie dove la particolarità dell'ambiente lo richiede.
- 5. Le vie storiche dell'alpinismo devono essere mantenute nel loro carattere originale,** così come l'apertura di vie nuove deve corrispondere ad un'etica di rispetto dell'integrità delle pareti, restando esclusa l'apertura dall'alto.
- 6. L'alta montagna deve essere preservata da attrezzatura pesante** e la creazione di luoghi di scalate e di vie ferrate (se ne deve evitare la proliferazione) deve essere sottoposta ad una procedura di concertazione-convenzione. La descrizione di itinerari e la concezione di guide topografiche devono lasciare uno spazio a zone di piena avventura succintamente descritte o volontariamente ignorate.
- 7. Le competizioni sono di norma da evitarsi,** particolarmente nei settori ancora preservati da ogni trasformazione, sensibili o protetti. I mezzi motorizzati devono essere limitati ai soli soccorsi; i rifiuti prodotti e i materiali utilizzati devono essere immediatamente rimossi.
- 8. Nell'ambiente di montagna è richiesto un comportamento responsabile per l'eliminazione dei rifiuti,** il rispetto del silenzio, il ricorso ai mezzi di comunicazione che vanno limitati ad un utilizzo di emergenza o di semplice informazione.
- 9. Il rischio assunto e condiviso nello spirito di cordata è un momento culturale essenziale dell'alpinismo,** così come la predisposizione a non alimentare contenziosi. La conoscenza ed il rispetto della montagna sono condizioni indispensabili per una sicura pratica dell'alpinismo.
- 10. I membri e i responsabili del CAA sono chiamati ad esercitare una grande vigilanza** ed a intervenire presso le autorità competenti al fine di evitare ogni intervento limitativo nell'uso degli spazi di montagna.

**PRESA DI POSIZIONE DEL CAA SULL'AMPLIAMENTO DI
COMPENSORI SCIISTICI NELL'ARCO ALPINO**
(Approvata dal Consiglio Centrale del CAI del 13 gennaio 2001)

Il Club Arc Alpin, costituitosi nel 1996, è la più grande organizzazione non governativa rappresentativa dell'associazionismo storico e attuale dell'arco alpino ed ha per membri i Sodalizi Alpini, che da oltre cento anni sono fattivamente impegnati oltre che nello sviluppo delle pratiche della montagna, anche nella protezione del suo ambiente.

I club alpini delle Alpi, riuniti nel Club Arc Alpin,

- coscienti del fatto che il patrimonio naturale e culturale, così come i paesaggi, costituiscono le basi essenziali del turismo alpino;
- convinti che la montagna in generale ed i territori alpini in particolare debbano essere riconosciuti come punti di incontro privilegiati per i cittadini d'Europa, non solo in quanto aree a vocazione sportivo/ricreativa, ma soprattutto per la loro preminente funzione rigeneratrice dello spirito, oltre che del corpo;
- considerando il valore educativo del "contatto e dell'esperienza" con l'ambiente naturale e del rischio della sua progressiva perdita di qualità e di specificità;
- considerando che, nell'ottica della gestione delle risorse territoriali, la società è orientata verso una migliore armonia tra turismo ed ambiente;
- coscienti che solo uno sviluppo sostenibile dell'area alpina con un turismo che rispetti l'ambiente, garantisca il mantenimento e lo sviluppo delle condizioni di vita sociali ed economiche della popolazione locale;
- coscienti che ogni nuova costruzione o ampliamento delle zone sciistiche comporta inevitabilmente un grave impatto sull'ambiente e una minaccia ad uno sviluppo che offra reali prospettive future;
- considerando l'importanza e la vastità dell'Arco Alpino che costituisce un irripetibile territorio montano, è indispensabile affrontarne le problematiche in contesti internazionali;
- pur riconoscendo che le diversità naturali, culturali, economiche ed istituzionali che caratterizzano gli Stati alpini hanno dato origine a sviluppi autonomi ed a offerte turistiche diversificate e complementari;

dichiarano la loro ragionata e ferma contrarietà alla costruzione di nuovi comprensori sciistici ed all'ampliamento di quelli esistenti e chiedono che attraverso i protocolli attuativi della Convenzione delle Alpi vengano istituite aree protette, vengano elaborati articolati piani di sviluppo socio-economici e che venga promossa la compatibilità tra economia ed ecologia, come reale valorizzazione della popolazione locale, in nome della propria storia e dei valori della montagna.

LA PROPOSTA DEL CAI SULL'UTILIZZO DI MEZZI MECCANICI NELL'AMBIENTE MONTANO

(documento approvato dal CC in data 15/07/06)

Lo spunto per questa serie di riflessioni è costituito dalla proposta di legge N. 2991, presentata in Senato, il 16 giugno 2004, in merito alla disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuoristrada.

Il problema richiama alla necessità che il C.A.I. assuma una posizione precisa, che non sia solo teorica, ma che possa concretizzarsi in una forte sensibilizzazione degli organi preposti a legiferare (coinvolgendo una volta tanto i deputati del gruppo Amici della montagna).

L'accesso alla montagna con mezzi meccanici e motorizzati assume diverse forme e la sua crescita esponenziale sta di fatto ostacolando la proposta C.A.I. di una montagna vissuta come etica e cultura.

L'uso del mezzo meccanico porta a svilire la montagna, trasformandola in luna park od in pista, facendo prevalere il mezzo (meccanico per l'appunto) sul fine (quello della conoscenza della montagna).

È chiaro che il primo rifiuto nasce da un piano ETICO: la montagna va vissuta in maniera diretta, va percorsa a piedi, per godere appieno di tutto il benessere fisico e spirituale che ci trasmette. Tutto ciò non può essere cancellato dalla potenza e dal rumore di un motore.

L'approccio meccanizzato diventa di fatto una sfida CULTURALE per il turista: quale montagna vivere, quale montagna esplorare, cosa portarsi a casa. Quali emozioni, quale vissuto. Il nostro approccio di alpinisti ed escursionisti è basato su una cultura del rispetto e della contemplazione, sia pure venata da una sana competizione e da un po' di spirito di conquista.

L'avventurarsi in montagna è sempre legato all'uso delle sole proprie forze, come unica regola per dare valore e completezza all'esperienza. Ecco perché l'escursionismo motorizzato (così come qualcuno l'ha definito) non può rientrare nella nostra visione della montagna in quanto approccio irrispettoso e dannoso per la realtà montana.

Esiste poi un problema TECNICO ed un problema AMBIENTALE. Tra gli aspetti del primo possiamo ricordare l'effetto degli impianti e delle strade sul paesaggio con interventi irraguardosi nei confronti della natura e della sostenibilità della fruizione degli ecosistemi, ma anche la facilità di distruzione dei sentieri sottoposti all'uso improprio di mezzi meccanici. Va ricordato che i sentieri sono frutto del lavoro dei nostri volontari e sono la rete che sostiene e mantiene il turismo montano in intere aree, la chiave di volta e la via preferenziale per la conoscenza di un territorio e, in alcuni casi, per la sua gestione.

Esiste infine un aspetto SICUREZZA che già comincia a manifestarsi: moto, motoslitte, quad ma anche mountain bike e la pratica del down-hill rendono insicura la pratica dell'escursionismo estivo ed invernale ed i rischi di incidenti sono in continuo aumento. Non è dunque possibile permettere su strade e sentieri la circolazione promiscua senza andare incontro a seri problemi di sicurezza per l'utenza.

E' importante, però, distinguere tra l'uso dei mezzi motorizzati per lavoro, per puro divertimento o per gare sportive ed è chiaro che qui il tema s'intreccia strettamente con quello delle strade di accesso alla montagna. Il lavoro di chi vive in montagna deve essere facilitato in tutti i modi possibili, pena l'abbandono della stessa, con tutte le conseguenze del caso. Questo vale per qualsiasi lavoro, ma in particolare per quelli in via di estinzione, come l'agricoltura, l'allevamento del bestiame, la tradizione del maggengo e dell'alpeggio.

Per venire incontro alla legittima aspirazione di chi è appassionato dei mezzi fuori strada non vanno esclusi lo studio e la predisposizione di appositi percorsi, riservati a questo tipo di utilizzo, ma non interferenti con la rete sentieristica, così da evitare inquinamento ambientale ed acustico. La classificazione della viabilità in montagna sulla base delle caratteristiche degli itinerari, intesi come utilizzo, sezione, caratteristiche del fondo, luoghi serviti, comprende in linea di massima tre tipologie:

- a) sentieri
- b) strade agrosilvopastorali
- c) strade pubbliche

Circa l'utilizzo:

sentieri:

accesso e percorrenza solo ed esclusivamente a persone a piedi; motivazioni: rispetto dell'ambiente; evitare fenomeni di dissesto; garantire la sicurezza degli utenti.

strade agro-silvopastorali:

accesso e percorrenza a persone a piedi, con mountain-bike, con veicoli a motore di persone aventi diritto (proprietari terreni, affittuari, concessionari); motivazioni: rispetto dell'ambiente, limitazione del traffico per evitare la necessità di dover provvedere alla realizzazione di aree di ricezione (parcheggi, aree di sosta, ecc) e per le responsabilità dei gestori.

strade pubbliche:

accesso consentito a tutti gli automezzi.

Inoltre:

motoslitte:

l'accesso con motoslitte deve essere consentito solo su strade pubbliche o su strade agrosilvopastorali per gli aventi diritto; qualora si considerasse la motoslitte per attività di tipo agonistico devono essere individuati degli itinerari dedicati, che non interferiscano con l'ambiente naturale in primo luogo e con gli itinerari sci alpinistici e di fondo escursionistico in secondo luogo.

elicotteri:

nelle zone alpine l'elicottero dovrebbe essere utilizzato solo per soccorso alpino, per la protezione civile, per la Polizia e le Forze Armate o per servizi logistici ai rifugi; no all'eliski e no all'elitour, in quanto contrari ai principi etici che dovrebbero governare l'uso e l'utilizzo della montagna.

Di fronte quindi ad un accesso alla montagna di tipo motorizzato la posizione del CAI deve essere chiara e riprendere le forti intuizioni già espresse nel Bidecalogo e che di seguito riassumiamo.

Si ritiene opportuno approvare una legge quadro sulla circolazione sui sentieri, mulattiere e tratturi che preveda:

- il divieto, salvo autorizzazione, di circolazione dei veicoli a motore eccezion fatta per le attività di protezione civile, polizia e delle Forze Armate, nonché per le esigenze agro-silvo-pastorali ;
- la destinazione di particolari zone alla pratica del Trial, auto, quad e motocross;
- la destinazione di alcuni itinerari per la pratica del ciclismo di montagna (down hill).

Auspichiamo che sia limitato da apposita norma legislativa:

- l'uso degli elicotteri in montagna (in particolare sia vietata la pratica del cosiddetto eliski e ogni altra forma di sport o turismo eliportato);

- l'uso delle motoslitte se non nell'ambito delle stazioni sciistiche. A questo proposito questo sodalizio ritiene che le motoslitte debbano essere targate e coperte da assicurazione obbligatoria e che debbano essere condotte da personale in possesso di apposita autorizzazione, come previsto dalla legge delega n.85 del 22.03.2001 para 2/1/cc (non ancora applicato).

Ovviamente tutto questo ben si inserisce nel contesto di problematiche ambientali più ampie: riscaldamento globale, crisi energetica, sviluppo sostenibile (*omissis*).

A questo punto ci sentiamo di dire che secondo il Club Alpino Italiano l'accesso dell'uomo alla montagna per un suo sviluppo sostenibile passa necessariamente per i punti sopra esposti e vuole essere una vera e propria proposta culturale, alternativa a quelle presentate da altri soggetti.

PROPOSTE DI MODIFICA DEL CODICE DELLA STRADA

1) MOTOSLITTE (approvata dal CC in data 29/09/07)

In data 29/10/07 sono state inviate al governo le seguenti proposte di revisione del Codice della Strada. Nello specifico, si è chiesto di integrare l'articolo 53 "Motoveicoli" del Codice con il testo sottolineato.

Art. 53. Motoveicoli

I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, o dotati di altre modalità di contatto e trazione su terreno, e si distinguono in:

(omissis)

1) motoslitte: veicoli dotati di pattini da neve e cingoli di trazione, destinati al trasporto di persone o cose su strade innevate.

Aggiungendo anche le "motoslitte" alla categoria dei motoveicoli, come suggerito, i conducenti di questi veicoli saranno automaticamente soggetti agli obblighi previsti dal codice per questa categoria e quindi obbligo di targa, patente e assicurazione.

La finalità della proposta è quella di garantire una maggiore sicurezza agli utenti di alcune categorie di strade (strade innevate), in particolare i pedoni e gli stessi conducenti di motoslitte.

2) SENTIERI, MULATTIERE E TRATTURI (avanzate dal CAI congiuntamente a Mountain Wilderness, Legambiente, WWF, LIPU, Federazione Pro-Natura, CIPRA Italia - agosto 2008)

Gli articoli per cui si chiedono modifiche sono i seguenti:

- **Art.2 Definizione e classificazione delle strade**

- **Art.3 Definizioni stradali e di traffico**

Le modifiche richieste sono riportate con testo sottolineato.

Art.2 Definizione e classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

2. Le strade sono classificate riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

(omissis)

F bis Itinerari ciclopedonali

G Sentieri (o mulattiere o tratturi)

3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:

(omissis)

F-bis) Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.

G Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale realizzata dall'uomo sui tracciati formatisi per effetto del passaggio di pedoni o di animali, anche integrata da appositi manufatti, e destinata esclusivamente a pedoni, animali e a veicoli non motorizzati, fatte salve eventuali deroghe, motivate e definite temporalmente, o ulteriori limitazioni previste dagli enti pubblici territorialmente competenti, le necessità connesse all'utilizzo agro-silvo-pastorale e le attività di soccorso, protezione civile o comunque legate alla pubblica sicurezza.

Art. 3 Definizioni stradali e di traffico

1. Al fine delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

(Omissis)

48. Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale, destinata al transito pedonale, di animali e di mezzi non motorizzati, con le indicazioni di cui all'art.2 comma 3 lettera G.

Considerazioni

Attualmente la definizione di Sentiero (o Mulattiera o Tratturo) è riportata all'articolo 3, punto 48 del Codice come "strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni e animali".

Tale definizione (art. 3, punto 48) risulta incompleta, in quanto essa, senza una successiva descrizione funzionale, può lasciare adito ad interpretazioni di vario genere, come l'estensione d'uso ai veicoli motorizzati (così come rimarcato dalla sentenza della Corte di Cassazione n.2479/02). Si fa altresì notare come la gran parte delle normative regionali, riservando in via generale l'uso dei sentieri esclusivamente ai pedoni ed agli animali, siano in palese contrasto con la citata possibile interpretazione estensiva dell'attuale codice della strada (si veda ad es. l'art.11 della L.R.32 del Piemonte, l'art.26 della L.R. 8/76 della Lombardia e l'art.2 della L.R. 26/98 della Toscana).

Pertanto, si ritiene che la tipologia di strada in questione richieda una sua precisa definizione e classificazione in quanto strada a tutti gli effetti (stando alla sentenza della Corte di Cassazione n.2479/02), così come già in essere nel caso degli itinerari ciclopedonali di cui al punto Fbis dell'art.2. Si ritiene che tali definizione e classificazione debbano essere collocate all'articolo 2, comma 2 e 3, del codice medesimo, da inserire come lettera G dopo la lettera Fbis. **Per questo motivo si propone di esplicitare in maniera puntuale il concetto che la strada definita come "sentiero (o mulattiera o tratturo)" è un'opera dell'uomo, destinata per sua natura (salvo eventuali deroghe) al transito pedonale, animale e di veicoli non motorizzati a basso impatto ambientale.**

La suddetta necessità di escludere, a priori e chiaramente, l'uso dei sentieri (o mulattiere o tratturi) ai mezzi motorizzati risponde essenzialmente a motivazioni legate alla **pubblica**

sicurezza (stabilità del suolo, rischio di incidenti) e **alla tutela ambientale** (inquinamento atmosferico, oltre che disagio alle diverse categorie di passanti che vi transitano e alla fauna selvatica).

Infine, occorre tenere conto che le diverse categorie di sentieri (o mulattiere o tratturi) attraversano spesso zone di notevole pregio paesaggistico e naturalistico, nonché luoghi di rilevanza storico-etnografica. Il passaggio di veicoli a motore su tali percorsi porterebbe quindi a sminuire il loro significato ed il loro valore ambientale e culturale.

Si ritiene opportuno lasciare all'articolo 3 punto 48 la definizione di Sentiero (o Mulattiera o Tratturo) - opportunamente modificata e integrata con quanto previsto all'articolo 2 comma 3 lettera G - in quanto la stessa può servire come utile riferimento per definire le caratteristiche di questa tipologia di percorso, anche in assenza di una classificazione specifica da parte degli enti di cui all'articolo 13 comma 5 del Codice.

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, VALUTAZIONE DI INCIDENZA E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Ruolo delle Commissioni, degli Operatori TAM e dell'Ufficio Tecnico Ambiente della Sede Centrale. (Documento approvato dal CC il 16/02/2007)

1) Premesse

Con il recepimento delle corrispondenti Direttive Comunitarie, sono state introdotte nel nostro ordinamento specifiche procedure atte ad assicurare che gli interventi sul territorio, sia mediante la realizzazione di opere che attraverso la pianificazione, siano preceduti da adeguate istruttorie sulle possibili ricadute sull'ambiente.

Tali procedure sono le seguenti:

- A) **Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)**, per particolari categorie di opere;
- B) **Valutazione di Incidenza**, nel caso di opere da realizzarsi all'interno delle aree Natura 2000 (*), per i quali non sia già prevista la VIA;
- C) **Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**, riferita alla pianificazione territoriale.

Ciò comporta che nei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio dell'autorizzazione definitiva alla realizzazione delle opere o all'approvazione di piani e programmi, è stato introdotto il concetto di "valutazione preventiva e necessaria" degli impatti ambientali.

In tale contesto le Associazioni Ambientaliste, tra cui certamente il CAI, in qualità di portatori di interessi diffusi, **possono presentare le proprie osservazioni**, secondo determinate modalità, all'Ente Pubblico responsabile del procedimento, all'evidente fine di meglio rappresentare ogni aspetto connesso ai previsti interventi, in modo che, quale che sia l'interesse che vi è sotteso, la tutela dell'ambiente possa giocare un ruolo di primo piano sulle scelte finali. *(Omissis)*

Da qui l'esigenza di predisporre la presente procedura, quale riferimento di base per il corretto inquadramento dei ruoli dei soggetti interessati e per la individuazione delle modalità operative ritenute più consone e tempestive, nel rispetto, da un lato, delle **titolarietà delle funzioni di rappresentanza esterna del sodalizio** e, dall'altro, della **funzione di vigilanza e prevenzione** che il CAI svolge, e può svolgere soprattutto, grazie alle competenze e sensibilità dei propri Operatori TAM e delle relative Commissioni.

(Omissis)

() corretto in modo da comprendere tutte le aree per cui è prevista la Valutazione di Incidenza, come da norme nazionali ed europee in vigore*

3) Scopi della presente procedura

In questo quadro istituzionale e programmatico appaiono evidenti le finalità della presente procedura: richiamate le linee guida della politica ambientale del CAI, cui Operatori e Commissioni devono ispirarsi e uniformarsi, **indicare quali ruoli competano, e a chi**, nell'iter di formazione di provvedimenti autorizzatori che implicino una VIA, una Valutazione di incidenza o una VAS, **ed i modi in cui il CAI possa tempestivamente fare pervenire**, nelle forme richieste e per il tramite di chi ne ha la rappresentanza esterna, **le proprie osservazioni**, a tutela dell'ambiente montano.

4) La rappresentanza esterna

Poiché, in genere, i procedimenti amministrativi di cui trattasi prevedono un termine per la presentazione di eventuali osservazioni pari a 45 giorni dalla pubblicazione ed il tempo tecnico per la raccolta dei dati, la predisposizione di una relazione tecnica e la successiva formulazione di osservazioni richiede un minimo che va da 2 a 3 settimane, appare subito chiaro che ben difficilmente - per motivi pratici - la decisione in merito alle azioni da adottare potrà essere valutata, quanto alla funzione di indirizzo, dal Comitato Centrale di indirizzo e controllo, che si riunisce in media ogni 2/3 mesi, e, quanto alla funzione attuativa, dal CDC che si riunisce in media una volta al mese.

Lo stesso può affermarsi in ambito regionale, atteso che le tempistiche decisionali dei rispettivi organi collegiali sono analoghe e rischiano la tardività rispetto alle scadenze procedurali.

Conseguentemente, salva la fortuita coincidenza di una riunione del CDC o del CDR in concomitanza con la decisione da assumere, è giocoforza prevedere che **la formale presentazione delle osservazioni sarà di competenza, in via d'urgenza e con successiva ratifica, del Presidente Generale, in ambito nazionale, e del Presidente regionale nel relativo territorio.**

5) Il ruolo delle Commissioni e degli Operatori TAM e dell'Ufficio Tecnico Ambiente

Tutti gli Operatori TAM e le relative Commissioni centrale e locali hanno il **compito di monitorare costantemente il territorio e di segnalare eventuali progetti di opere, nonché piani o programmi di enti pubblici che possano avere un impatto ambientale negativo sul territorio montano.** Le opere oggetto di segnalazione sono quelle per le quali è prevista la procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale – provinciale, regionale o statale di cui alla direttiva 85/337/CE modificata dalla Direttiva 97/11/CE) e/o di Valutazione di Incidenza (se interessano Siti Natura 2000 come identificati dalla Direttiva "Habitat" 92/43/CE e s.m.i.) e che si ritiene possano causare un danno rilevante ad un ambiente montano di pregio per caratteristiche paesaggistiche, naturalistiche, storiche, ecc.

I piani e programmi oggetto di segnalazione, invece, sono quelli per i quali è prevista la procedura di VAS (valutazione ambientale strategica) di cui alla Direttiva 2001/42/CE. In questo caso si ritiene che, **almeno per i piani più importanti**, in grado cioè di indirizzare lo sviluppo socio-economico-ambientale delle aree montane per i prossimi anni – **il CAI debba partecipare al processo pianificatorio portando le proprie proposte.**

Tutte le segnalazioni devono pervenire all'Ufficio Tecnico Ambiente della Sede Centrale, il quale provvederà, di concerto con la Commissione TAM competente (centrale o regionale), al vaglio dei progetti onde inquadrarne la rilevanza (nazionale o regionale) e alle conseguenti comunicazioni per competenza, garantendo in ogni caso la miglior assistenza compatibile con le attività in corso e le conseguenti priorità.

Per individuare gli ulteriori destinatari delle segnalazioni occorre distinguere tra:

- a. **opere (o piani) di rilevanza locale:** da indirizzare anche alla CRTAM e al Presidente Regionale
- b. **opere (o piani) di rilevanza nazionale:** da indirizzare anche alla CCTAM e al Presidente Generale
- c. **opere (o piani) di rilevanza internazionale:** escluse dalla procedura.

a) Opere – piani/programmi di rilevanza locale (procedura ordinaria)

Tali opere o piani/programmi **devono ricadere interamente nel territorio di competenza di un Gruppo Regionale**. Inoltre, per tipologia e a seconda delle caratteristiche dell'area montana interessata, l'intervento può essere di rilevanza provinciale o regionale.

Nel caso di opere o piani/programmi di rilevanza locale, viene data segnalazione, oltre che all'Ufficio Tecnico Ambiente, al Presidente Regionale e alla CRTAM, che provvederanno a redigere d'intesa le proprie osservazioni secondo una procedura da definirsi territorialmente.

Ove lo ritenesse necessario, può essere richiesto, informandone la CCTAM, il supporto dell'Ufficio Tecnico Ambiente della sede centrale.

Una volta predisposte le osservazioni da inoltrare all'ente pubblico competente di VIA, Valutazione d'Incidenza o VAS sono formulate dalla TAM locale e firmate dal Presidente del Gruppo Regionale, le stesse sono inviate alla CCTAM e all'Ufficio Tecnico Ambiente i quali potranno, entro il termine di cinque giorni, fare pervenire eventuali rilievi e/o integrazioni dei quali dovrà tenersi conto nella finale rivalutazione delle osservazioni da presentare.

In caso di mancata attivazione a livello locale - ovvero qualora la CRTAM o il Gruppo Regionale non siano in grado, per diversi motivi, rispettivamente, di approfondire lo studio e/o di pronunciarsi in merito, oppure nel caso semplicemente manchi la CRTAM all'interno del Gruppo Regionale - la CCTAM può decidere di agire in sostituzione, col supporto dell'Ufficio Tecnico Ambiente, e proseguire mediante la procedura ordinaria prevista per le opere di rilevanza nazionale (vedi punto successivo).

La firma delle osservazioni indirizzate alla pubblica amministrazione spetta – ove possibile - sempre al Presidente del Gruppo Regionale o, in sua contingente impossibilità, al vicepresidente del GR ove statutariamente previsto. Resta comunque ferma la possibilità di intervento da parte del Presidente Generale o, in sua vece, del Vicepresidente con delega all'ambiente.

b) Opere – piani/programmi di rilevanza nazionale (procedura ordinaria)

L'istruttoria tecnica prevede:

- i. la segnalazione da parte della Commissione Centrale o locale TAM o di Operatori all'Ufficio Tecnico Ambiente e alla Presidenza generale del CAI;
- ii. la conseguente raccolta di tutta la documentazione necessaria presso l'Ufficio Tecnico Ambiente (con l'assistenza degli Operatori TAM locali, che partecipano a tutte le fasi dell'istruttoria);
- iii. la valutazione degli impatti (negativi e positivi) da parte di un gruppo VIA formato da esperti volontari designati dalla CCTAM (geologo, ingegnere, naturalista, glaciologo, economista, giurista, ecc. - a seconda del tipo di opera o di piano territoriale), d'intesa con l'Ufficio ambiente della sede centrale;
- iv. la realizzazione di una relazione tecnica sintetica da parte del gruppo VIA.

La CCTAM fornisce la relazione tecnica - eventualmente integrata dalle proprie considerazioni - alla Presidenza del CAI e per conoscenza al Direttore. Il Presidente Generale decide in merito

alle azioni da intraprendere più consone all'obiettivo generale di protezione e valorizzazione dell'ambiente montano e di riduzione dei potenziali impatti ambientali.

La Presidenza informa il Comitato Direttivo Centrale, per la necessaria ratifica, ed il Comitato Centrale di indirizzo e controllo – tramite il delegato della Presidenza per l'ambiente – delle decisioni assunte.

Il Presidente o, in sua vece, il Vice Presidente con delega all'ambiente, ove ritenute condivisibili e pertinenti le osservazioni, firma la lettera indirizzata alla pubblica amministrazione procedente alla VIA o alla VAS, allegando la relazione tecnica.

Procedura straordinaria d'urgenza

In situazioni di particolare urgenza, in cui i termini assegnati dalla pubblica amministrazione procedente per la presentazione delle osservazioni stiano per scadere, si conferma la possibilità di una delega particolare al Presidente della CCTAM o della TAM locale per quanto riguarda la presentazione, presso l'ente di competenza, delle osservazioni predisposte e sottoscritte dal Presidente Generale o dal Presidente Regionale del CAI, su mandato specifico (anche verbale ma da ratificare alla prima occasione) dello stesso Presidente Generale o Presidente regionale.

6) Ulteriori specifiche sulla operatività dell'Ufficio Tecnico Ambiente della sede centrale

E' compito dell'Ufficio tecnico ambiente presso la Sede Centrale **la realizzazione e gestione di un database e di un archivio con tutte le segnalazioni e la documentazione prodotta** (sia a livello centrale che periferico). In casi di particolare necessità, l'Ufficio tecnico **può eseguire sopralluoghi** (in collaborazione con gli operatori locali conoscitori dei luoghi) per verificare lo stato dell'ambiente ed acquisire maggiori informazioni utili alla predisposizione della relazione tecnica.

ENERGIA - Generatori eolici

(documento approvato dal CC in data 29/03/08)

Situazione attuale:

Negli ultimi anni la politica energetica europea, e non solo, indirizza la produzione elettrica verso l'utilizzo ed il maggior impiego di fonti rinnovabili, che abbiano un minor effetto sia sui gas serra sia sull'ambiente.

Questo ha portato allo sviluppo di tecnologie che sfruttano fenomeni naturali, come il vento, per produrre energia elettrica, dove si parla tecnicamente di elettrogenazione eolica o più comunemente di energia eolica.

La potenza eolica installabile ad oggi (2008) in Italia viene indicata in circa 10.000 MW, suddivisi fra 6.000 su terra e 4.000 in mare; l'energia producibile potrebbe arrivare a coprire circa il 5% dell'attuale fabbisogno annuo nazionale.

Si distinguono due tipologie di produzione: di tipo industriale che vede l'installazione di grandi rotor a pale, in quelli che sono i cosiddetti "campi eolici", dove gli alternatori hanno potenze da 0,3 MW a 5 MW; oppure di tipo privato dove piccoli generatori spesso poco più che portatili possono avere potenze fino a 20 KW.

La produzione elettrica industriale diventa economicamente fattibile e conveniente quando la velocità del vento si mantiene con continuità costante entro determinati valori per un periodo di tempo minimo; ovvero quando ogni generatore è in grado di produrre all'anno almeno 2.000 MWh per ogni MegaWatt installato.

Non sono altrettanto schematizzabili le piccole produzioni che sopperiscono ad esigenze puntuali non riversando l'energia prodotta nella rete pubblica.

La produzione di energia elettrica da eolico oggi è fra le più convenienti dal punto di vista economico dove i costi di produzione (6-8 €/cent/KWh) sono inferiori ai costi di vendita dell'energia (8-12 €/cent/KWh); ma sono ulteriormente incentivati dai "certificati verdi" (che attribuiscono oggi 12,5 €/cent ad ogni KWh prodotto).

Questa incentivazione porta ad una abnorme riduzione dei costi, dove il KWh raggiunge un valore pari a circa tre volte il suo costo di produzione. Dal punto di vista ambientale il certificato verde oggi potrebbe quindi giustificare impianti con la metà della soglia minima di produzione.

La normativa vigente individua zone precluse a questi impianti (ZPS e ZSC) e fissa come indispensabile la Valutazione d'incidenza (Vinca) e la Valutazione Impatto Ambientale (VIA); in subordine la Normativa regionale prevede ulteriori criteri e individua ulteriori aree di preclusione (Regione Toscana) anche per caratteri paesaggistici. Comunque in tutti i casi si deve applicare la procedura discriminante di AUDIT ed una ricerca puntuale con osservazioni che per non meno di due anni monitorano il vento nelle sue componenti.

Gli studi svolti (CESI, ENEA) per localizzare il potenziale eolico hanno considerato sempre il territorio italiano a scala globale, non scendendo quasi mai nelle particolari condizioni locali.

Possiamo distinguere tre tipologie d'impatto per l'energia eolica: di installazione, di produzione e culturale.

Quella culturale porta solitamente al presupposto "va bene ma non a casa mia", ed è spesso supportata da motivazioni estetico paesaggistiche. Quella di produzione è particolarmente bassa, di poco inferiore al fotovoltaico, non vi è emissione di gas serra né presenza di residui e la fonte è completamente rinnovabile. Quella d'installazione è invece nella media degli impianti energetici a fonti rinnovabili e diviene quantificabile.

La nostra posizione:

Il Club Alpino Italiano considera positivamente l'utilizzo delle fonti rinnovabili, e particolarmente dell'eolico, per quelle infrastrutture isolate, come rifugi e malghe, che vedono l'installazione di piccoli generatori come elemento determinante per il funzionamento e l'esistenza stessa della struttura, e comunque di gran lunga preferibili ai generatori a combustibile fossile.

Posizione consolidata dalla sperimentazione e nell'attuazione dei progetti "Energia2000", che comunque non prescinde da una accurata progettazione, frutto di una attenta ricerca locale.

Il Club Alpino Italiano è favorevole all'installazione di impianti eolici per la produzione industriale di energia, quando siano rispettati i seguenti presupposti:

- il sito presenti ampiamente, con verifiche pluriennali, le caratteristiche di ventosità annua necessarie al funzionamento economico degli impianti e sia in zona individuata dai piani energetici nazionali e regionali e dai conseguenti piani di settore;
- la zona non si trovi in posizioni protette dalle vigenti legislazioni nazionali o regionali;
- siano presi tutti gli accorgimenti di valutazione affinché ragionevolmente il bilancio ambientale costi/benefici renda consigliabile l'insediamento;
- che in tutte le fasi significative di verifica del progetto sia presentato il progetto esecutivo e non elaborati di massima o progetti incompleti.

Il nostro impegno:

Il Club Alpino Italiano si impegna a favorire studi e applicazioni che riguardano l'energia eolica, e più in generale le fonti rinnovabili, nelle piccole realtà isolate come possono essere rifugi e

malghe. Si ritiene opportuno evidenziare che la fattibilità produttiva debba prescindere da qualsiasi considerazione incentivante a meno che non sia garantita l'economicità dell'impianto per tutta la durata. In tale considerazione sono compresi anche i "certificati verdi". Localmente il CAI, vigilando, si impegna affinché vengano rispettate le norme vigenti ed attuate efficacemente tutte le procedure di AUDIT, a cui partecipare con cultura e coerenza. Più in generale si ritiene prioritario e doveroso un impegno di stimolo nei confronti del Governo Centrale e di quelli Regionali affinché a monte di tutto e di ogni qualsiasi considerazione sia realizzato un piano energetico nazionale ed i conseguenti piani di settore per l'individuazione delle aree idonee agli insediamenti per la produzione di energia.

98° CONGRESSO NAZIONALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Predazzo - 18 e 19 ottobre 2008

Mozione

Dai lavori del 98° Congresso svoltosi a Predazzo il 18 e 19 ottobre 2008 emerge la "centralità" dell'impegno che il CAI deve assumere sulle tematiche di difesa ambientale della montagna. Consapevole della propria identità storica, ma disponibile all'evoluzione della società, grazie alla propria funzione di medium tra città e montagna e luogo di dialogo e di confronto tra ruralità e artificiosità urbana, si pone custode attivo di tutti gli ambiti naturalistici, sociali e culturali della montagna.

I principi della Convenzione delle Alpi già sottoscritti dal CAI in quanto partecipe di CIPRA e della **Convenzione degli Appennini**, in quanto il CAI diretto sottoscrittore, **possono essere assunti quali principi fondamentali della nostra politica ambientale** in particolare con riferimento speciale al diritto di cittadinanza delle popolazioni residenti delle Terre Alte.

CONVENZIONE DELLE ALPI

Uno strumento per la tutela e per lo sviluppo sostenibile

di Oscar Del Barba

La convenzione

La Convenzione delle Alpi è un trattato internazionale che si prefigge di realizzare la protezione e lo sviluppo sostenibile dell'arco alpino. La Convenzione delle Alpi è stata firmata a Salisburgo (Austria) il 7 novembre 1991 da Austria, Francia, Germania, Italia, Svizzera, Liechtenstein e Unione Europea. La Slovenia ha firmato la Convenzione il 29 marzo del 1993. Un protocollo supplementare ha consentito l'adesione del Principato di Monaco. La Convenzione è entrata in vigore il 6 marzo 1995.

I protocolli

I protocolli contengono misure specifiche di attuazione dei principi previsti dalla Convenzione quadro e le iniziative concrete da intraprendersi per la protezione e lo sviluppo sostenibile delle Alpi.

I protocolli esistenti riguardano varie tematiche:

- Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile
- Protezione della natura e tutela del paesaggio

- Agricoltura di montagna
- Foreste montane
- Turismo
- Energia
- Difesa del suolo
- Trasporti

Sono stati inoltre approvati due protocolli supplementari, rispettivamente il Protocollo sulla Composizione delle controversie e il Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione delle Alpi.

Oltre ai protocolli, nel novembre 2006 sono state redatte due dichiarazioni dei Ministri relative ad argomenti specifici:

- Dichiarazione Popolazione e cultura
- Dichiarazione sui cambiamenti climatici

La ratifica

Al 2002 tutti gli Stati membri hanno approvato i vari protocolli. Non tutti però sono stati ratificati (la ratifica comporta che lo Stato firmatario di un protocollo promulghi anche una legge nazionale che gli attribuisca piena validità legale sul territorio) da tutte le Parti contraenti. Ciascun Stato membro è tenuto ad applicare i protocolli ratificati.

Sito internet della Convenzione delle Alpi: <http://www.convenzionedellealpi.org/>

CONVENZIONE DEGLI APPENNINI

Si riportano di seguito i principi generali della Convenzione. Per il testo completo si rimanda al sito internet: <http://www.convenzionedegliappennini.it/>

Articolo 2 - Principi generali

La presente Convenzione esprime la volontà di Soggetti istituzionali e di Associazioni di avviare un'azione comune in grado di conseguire una serie di obiettivi generali rivolti alla:

- costruzione di un modello di sviluppo sostenibile per l'intero sistema appenninico basato su azioni e programmi di sviluppo sostenibili locali;
- definizione di un'azione di scambio di esperienze con gli altri Paesi Europei del Mediterraneo sulle politiche di tutela e valorizzazione degli ambiti montani;
- definizione di una serie di obiettivi prioritari per le azioni di tutela e valorizzazione delle aree e degli ambiti montani della dorsale appenninica correlati con esse;
- realizzazione di un programma d'azione degli interventi e delle attività da attuare per il conseguimento degli obiettivi individuati;
- costruzione di modelli di partenariato nazionali e internazionali per l'attuazione dei criteri di sostenibilità da sperimentare, a partire dalle aree protette esistenti.

PARTE 4^a

Documenti di riferimento

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ARRAMPICATA LIBERA

Messo a punto dalle sezioni del CAI veronesi - Gruppo Arrampicata Libera (GAL) - 1999

Norme generali

1. Non abbandonare alcun tipo di rifiuto e, quando possibile, raccogliere quelli che altri hanno lasciato.
2. Deve essere evitato qualsiasi tipo di inquinamento acustico, anche l'uso improprio della voce.
3. Devono essere rispettate le proprietà (campi coltivati, prati, frutteti ecc.).
4. Prevenire la minaccia di incendi boschivi: prestare molta attenzione a non provocare focolai di incendio, specialmente durante la stagione invernale ed estiva, quando il pericolo è massimo. Vigilare sul territorio e, al minimo sospetto, allertare le autorità competenti.
5. Evitare nel modo più assoluto di accendere fuochi nelle grotte, in quanto si andrebbero a compromettere in modo totale la flora e la fauna che vi vivono.
6. Rispettare la fauna sia selvatica che domestica, arrecando il minor disturbo possibile.
7. Rispettare la vegetazione in ogni sua forma.
8. Evitare di percorrere scorciatoie che escano dai tracciati segnati, specialmente se si percorrono in comitive e gruppi, in modo da prevenire l'innescio di fenomeni di erosione del suolo.
9. Ci si atterrà alle segnalazioni dell'Osservatorio Faunistico provinciale e degli altri enti preposti qualora venga ravvisata l'opportunità o la necessità di interdire la frequentazione di una zona per particolari esigenze della fauna.

Norme specifiche

Considerato che le pareti di roccia idonee sono già molto sfruttate, e data la notevole quantità di itinerari, si impone di pianificare la gestione dei siti di arrampicata esistenti e futuri, valutandone la fattibilità dal punto di vista naturalistico e della sicurezza degli arrampicatori.

E' fondamentale che le associazioni alpinistiche, attraverso le Scuole di Alpinismo o Arrampicata libera, facciano proprie queste norme di comportamento, divulgandole e inserendo queste tematiche nell'insegnamento ai corsi.

1. Qualsiasi forma di intervento che tenda, mediante il ripristino della chiodatura, a garantire la sicurezza dell'itinerario, deve essere attentamente studiata dall'apposito gruppo di lavoro (G.A.L.).
2. Rispettare l'avifauna nidificante in falesia, specialmente nel delicato periodo riproduttivo.
3. Evitare di frequentare i settori della falesia dove siano in atto nidificazioni.
4. Attenersi alle indicazioni degli organi proposti (Osservatorio Faunistico provinciale) in merito alla delimitazione della zona di disturbo e al periodo di eventuale interdizione all'area, anche in assenza di un'ordinanza di divieto.
5. Sensibilizzare gli arrampicatori meno informati sia al rispetto che alla sorveglianza attiva da eventuali azioni di disturbo che potrebbero compromettere il successo riproduttivo.

Norme sull'attrezzatura degli itinerari

Premesso che l'arrampicata libera di tipo sportivo si diversifica dall'alpinismo in quanto è possibile arrampicare ad un livello superiore di quello già acquisito senza per questo dover

correre gravi rischi, allora la caduta deve sempre essere benigna, ad ogni livello di difficoltà e in ogni punto del tiro, anche nei tratti facili.

E' perciò indispensabile che i Siti di arrampicata vengano attrezzati secondo criteri di sicurezza e dopo un'attenta valutazione, da parte di esperti, dell'impatto ambientale.

Uarrampicata, anche se praticata in un sito sportivo bene attrezzato, comporta sempre un cento rischio. Chi si dedica ad essa lo fa sotto la propria responsabilità ed è suo dovere conoscere ed applicare le norme di sicurezza. E' compito dell'arrampicatore saper distinguere un appiglio instabile e un ancoraggio precario e inappropriato.

1. I nuovi itinerari non devono interessare aree che siano state poste sotto tutela integrale.

2. Prima di procedere all'attrezzatura di nuovi settori, si impone un attento studio, in collaborazione con esperti naturalisti, al fine di valutare le reali peculiarità faunistico-vegetazionali del sito e l'impatto ambientale che potrebbe derivare da un uso scorretto.

3. Nell'attrezzatura ex novo di itinerari, preferire le porzioni di parete libere da vegetazione. Ciò comporterà i seguenti vantaggi: minor perdita di tempo, maggior sicurezza dovuta alla migliore qualità della roccia e minore impatto sull'ambiente.

4. I nomi degli itinerari, scritti alla partenza, non devono essere eccessivamente vistosi (non si dovrebbero superare i 3-4 cm di altezza per carattere).

5. I vari settori della falesia devono essere dotati di un unico percorso di accesso e discesa, per evitare il degrado del suolo, il disturbo alla fauna e danni alla vegetazione.

6. Prima di qualsiasi intervento di taglio di specie arboree ed arbustivo, occorre ottenere il permesso del proprietario, pubblico e privato, e chiedere l'autorizzazione e la consulenza della Stazione forestale (normalmente i Servizi Forestali regionali) competente per territorio. Nella flora degli ambienti rupestri sono incluse numerose specie poste sotto tutela, oltre a vari endemismi di elevato valore naturalistico.

7. Prima di procedere all'attrezzatura di nuovi sui, è indispensabile contattare e ottenere il permesso da parte dei proprietari dei fondi su cui sorge la parete.

8. Chi si impegna a tracciare itinerari in falesia, deve considerare il fatto che le vie vanno attrezzate non in funzione del proprio livello, ma di quello degli arrampicatori ai quali sono destinate. Le vie facili (4,5,6a) devono essere anche più chiodate di quelle difficili, perché sono frequentate da arrampicatori meno esperti e, essendo più articolate ed inclinate, possono causare conseguenze più gravi in caso di caduta.

Le protezioni verranno posizionate in modo da:

- impedire la caduta al suolo o contro ostacoli (cenge, diedri ecc.)

- essere prima del passaggio duro

- essere dalla parte della mano libera dell'arrampicatore e cioè sul lato opposto rispetto all'appiglio buono

- essere alla giusta altezza anche per i piccoli di statura

- avere un buon allineamento per ridurre gli attriti

- avere un buon posizionamento rispetto alla conformazione della roccia.

I punti di ancoraggio disteranno fra loro tra i 2,5 e i 4 metri e comunque non dovranno permettere mai una caduta al suolo e contro ostacolo superiore a 1,5 metri.

Il primo ancoraggio dovrà essere posizionato a non più di 3 metri dal suolo (o dal terrazzino, o dalla sosta), il secondo a 1 metro dal primo, il terzo a 1,5 metri dal secondo, per evitare i pericolosi danni da fattore di caduta elevato e da caduta nel momento del moschettonaggio. I punti di ancoraggio successivo si distanzieranno progressivamente fino a un massimo di 4 metri.

La sosta sarà su due punti collegati tra loro e resistenti ciascuno a 2500 KN. I punti di protezione intermedi dovranno essere resistenti a 2200 KN. I punti di calata in corda doppia dovranno essere realizzati come una sosta.

E fondamentale utilizzare materiali idonei, duraturi nel tempo ed omologati. Si consiglia perciò:

- l'utilizzo di fix o tasselli resinati (TR), sicuramente più duraturi e resistenti rispetto ai chiodi tradizionali, agli spit o altro
- l'utilizzo di fix oTR con D > di 10 mm x 90/110 mm di lunghezza, a seconda della consistenza della roccia
- l'utilizzo, per le soste e le calate, di fix o TR con D > di 10 mm x 90/110 mm inox (garanzia di durata nel tempo)
- l'utilizzo di materiale inox nelle porzioni di parete soggette a stillicidio (pericolo ruggine).

ESCURSIONISMO INVERNALE NEL RISPETTO DELLA NATURA

Suggerimenti per un corretto comportamento di sci-alpinisti, escursionisti con sci da fondo, snowboarder, escursionisti con racchette da neve, alpinisti, accompagnatori, e per tutti quelli che in inverno percorrono gli ambienti naturali, messi a punto dalla Commissione tecnica per la tutela dell'ambiente e della natura del Club Arc Alpin (2003)

Premessa

Le attività turistiche invernali al di fuori dei comprensori sciistici, quali scialpinismo, sci escursionistico da fondo, escursioni con racchette da neve, snowboarding, ecc., negli ultimi anni sono notevolmente aumentate in tutti i territori alpini. Le escursioni con racchette da neve, in particolare, si svolgono in ambienti sensibili (p.es. zone pianeggianti, densamente boscate), che finora erano state risparmiate dagli influssi turistici. Ciò si pone in contrasto con la tutela della natura e della fauna selvatica.

Le attività all'aperto a contatto con la natura sono importanti e non possono certo essere limitate mediante preclusione all'accesso di vaste aree. Il Club Arc Alpin (CAA), l'associazione che riunisce i Club Alpini degli otto stati presenti sull'arco alpino, auspica che le diverse discipline sportive invernali si possano svolgere liberamente e con un ridotto impatto per la natura, su tutto il territorio alpino. Scopo del presente pieghevole è di proporre alcuni semplici suggerimenti per un comportamento ecocompatibile per chi pratica scialpinismo, sci da fondo escursionistico, escursioni con racchette da neve, snowboarding, ecc., al fine di evitare che si creino situazioni di conflittualità con l'ambiente naturale.

Quando organizzarsi e intraprendi l'escursione

- Documentati sulla natura e sulla cultura dei territori che intendi percorrere (es. guide turistiche, esperti).
- Organizza possibilmente escursioni di più giorni, piuttosto che frequenti escursioni della durata di un solo giorno, considerando anche le offerte gastronomiche locali.
- Pianifica il percorso tenendo presente che alcune zone possono avere particolari vincoli di tutela (riserve faunistiche o riserve integrali), che a volte sono anche cartografate.
- Durante il viaggio di avvicinamento rispetta l'ambiente, usa di preferenza mezzi pubblici, o utilizza mezzi per il trasporto plurimo.
- Parcheggia solamente negli appositi spazi, senza recare intralcio; osserva i divieti di transito.
- Non utilizzare mezzi meccanici quali ad es. motoslitte ed elicotteri.

Durante l'escursione

- Impara a conoscere le zone frequentate dalla fauna selvatica, possibilmente evita di avvicinarti troppo agli animali e se li vuoi osservare, mantieniti a debita distanza.
- Non avvicinarti troppo alle mangiatoie allestite per la selvaggina; per il tuo bivacco individua zone distanti da tracce di animali selvatici.
- Considera attentamente i tempi che l'escursione richiede: evita di trattenerti su crinali e creste al di sopra del limite della vegetazione arborea prima dell'alba o dopo il tramonto (se non per motivi di sicurezza o necessità).
- Evita il crepuscolo: proprio in questo momento della giornata gli animali selvatici necessitano di particolari condizioni di tranquillità.
- Attraversa zone boscate lungo strade forestali o sentieri già tracciati (tracce di altre escursioni). Evita le deviazioni attraverso il bosco, specialmente in presenza di rimboschimenti o rinnovazione.
- Il margine del bosco è il territorio in cui vive il fagiano di monte: non procedere parallelamente al margine del bosco, e possibilmente mantieniti distante da alberi singoli o a gruppi.
- Allo sciogliersi della neve cerca di non calpestare le prime chiazze di erba che si formano: sono habitat particolarmente delicati.
- Nel bosco non permettere al tuo cane di correre liberamente.
- Goditi la quiete dell'inverno, non alterarla con rumori inutili.
- Prenditi il tempo per osservare la natura.
- Presta attenzione a tabelle informative, segnaletica e indicazioni.

113° Congresso SAT: LE ALPI ED I CAMBIAMENTI CLIMATICI

Moena, 1 - 7 ottobre 2007

Premessa

In occasione del congresso annuale della SAT sul tema dei cambiamenti climatici, si è costituito un gruppo di lavoro con rappresentanti di AVS, CAI Alto Adige, CAI FVG, SAT e CCTAM al fine di analizzare le problematiche connesse al Climate Change, e costruire insieme un documento che individui gli aspetti interessati da tali cambiamenti e prospetti soluzioni adeguate. Con tale documento, che SAT presenta ai propri Soci convenuti al 113° congresso, ci si prefigge anche lo scopo di sollecitare le associazioni alpinistiche e le autorità pubbliche ad intervenire concretamente allo scopo di sensibilizzare soci e cittadini e adottare iniziative praticabili ed efficaci.

TESI DI MOENA

1. Acqua

Gli scenari prospettati parlano di estremi, con periodi di siccità alternati ad altri di forti precipitazioni, con problemi da un lato per l'agricoltura e la selvicoltura, dall'altro per la sicurezza delle persone e i danni alle cose. L'aumentato processo di fusione dei ghiacciai e la conseguente diminuzione delle masse glaciali porterà nel medio periodo ad una minor disponibilità di risorse idriche, il cui fabbisogno sta invece aumentando. Occorre fin da subito sensibilizzare ad un uso responsabile ed avviare programmi per ottimizzare l'uso dell'acqua, per gli usi alimentari e domestici, per l'irrigazione, per l'innevamento artificiale.

Occorre stabilire una gerarchia di priorità nell'uso dell'acqua, evitando di avviare o promuovere attività che richiedono massicce quantità di acqua per il loro funzionamento.

2. Agricoltura di montagna

I cambiamenti climatici influiranno sui raccolti, sull'allevamento e sulla localizzazione della produzione, con rischi per i redditi e il pericolo di abbandono. L'agricoltura di montagna diventa in un quadro di cambiamenti un fattore decisivo per l'equilibrio sociale, economico e territoriale. Aiutare l'agricoltura di montagna unitamente alla promozione di buone pratiche agricole significa:

- mantenere una adeguata densità di popolamento;
- consentire la presenza di figure economiche in grado di produrre alimenti di alta qualità e tipicità e capaci di ottimizzare le risorse;
- conservare e curare il paesaggio rurale - tra l'altro anche per la sua valorizzazione turistica;
- favorire il mantenimento ed il ripristino di paesaggi multifunzionali come i prati ad alto valore naturalistico;
- migliorare la sicurezza del territorio con la difesa del suolo contro erosioni, valanghe e inondazioni;
- conservare figure sociali con stretto legame con il territorio e con conoscenza profonda dello stesso.

3. Ecosistemi

I cambiamenti climatici avranno effetti importanti sugli ecosistemi, sul capitale naturale ed in definitiva sulla biodiversità. Solo ecosistemi in buona salute potranno reagire in modo migliore e fornire le risorse fondamentali per il nostro benessere.

E' quindi decisivo che essi siano tutelati e se ne garantisca la massima funzionalità. Occorre arrestare la perdita di biodiversità e favorire la completa realizzazione della rete Natura 2000; in particolare nelle procedure di Valutazione di Incidenza vengano adottati dagli enti gestori criteri rigorosi e uniformi.

Lo sviluppo e lo sfruttamento del territorio non devono comportare una riduzione del capitale naturale. Occorre conservarlo, prevedendo misure compensative di analogo valore. I costi ambientali devono entrare nelle analisi costi benefici e nelle valutazioni d'impatto.

4. Educazione

La modifica dei comportamenti all'interno di una collettività dipende in gran parte dalla consapevolezza dei problemi. Sia i cittadini che le istituzioni devono essere informati e sensibilizzati sull'entità e sulla scala degli eventi che si stanno profilando, mettendo anche in luce le ripercussioni sulle attività che svolgono. Occorre promuovere formazione ad ogni livello per rendere consapevoli e responsabili tutti i cittadini in merito ai comportamenti virtuosi che possono contribuire a contenere l'emissione di gas serra.

5. Energia e risparmio energetico

I Paesi alpini hanno tutte le potenzialità per diventare una regione modello anche dal punto di vista energetico. Sono in grado di soddisfare gran parte del proprio fabbisogno energetico attraverso energie rinnovabili, con le loro risorse di legno, acqua, sole, vento e geotermia, e con ciò raggiungere gli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto. Occorre incentivare l'impianto dei dispositivi per la produzione di acqua calda sanitaria e da riscaldamento, e quelli di produzione fotovoltaica di energia elettrica.

Il risparmio energetico è il passo decisivo per abbattere i consumi di combustibili fossili e quindi le emissioni di gas a effetto serra. I margini di azione sono ampi, nell'ordine del 30-40% rispetto ai consumi attuali. Il risparmio energetico ha effetti molto positivi sull'ambiente e sul clima, determina la creazione di nuovi posti di lavoro, libera dalla dipendenza dell'approvvigionamento energetico che in prospettiva si fa progressivamente più incerto e costoso. L'esempio da seguire è il modello di casa clima, capace di abbattere i fabbisogni energetici anche di dieci volte rispetto ad una casa di vecchia costruzione. Va comunque anzitutto promosso il recupero e la ristrutturazione, con criteri di risparmio energetico, del patrimonio edilizio esistente.

6. Gestione dei rifiuti

La considerazione dell'intero ciclo di vita di ogni prodotto, compresa la fase dell'utilizzazione e dello smaltimento è fondamentale ai fini di una buona gestione.

Occorre realizzare un incisivo programma di riduzione e di riciclo dei rifiuti, spingere al massimo la raccolta differenziata della frazione organica, diffondere il più possibile la pratica del compostaggio domestico. Le caratteristiche abitative del territorio alpino favoriscono questa pratica che può validamente contribuire alle necessità del ciclo produttivo di giardini e orti.

Occorre porre particolare attenzione inoltre al settore degli imballaggi, auspicandone la riduzione della produzione e dell'utilizzo.

7. Ghiacciai

L'aumento della temperatura riduce sempre più il periodo in cui è praticabile lo sci estivo quindi deve essere evitato lo sfruttamento dei ghiacciai per tale pratica o limitato ai periodi in cui la copertura nevosa non scenda sotto un adeguato spessore. Dovrà essere vietato lo spostamento di masse nevose o l'innervamento artificiale sui ghiacciai per prolungare la stagione invernale e monitorata la frequentazione per evitare ulteriori danni.

In generale si devono prevedere come zone a riserva integrale le aree attualmente glacializzate, estendendole alle aree occupate durante la Piccola Età Glaciale. (1850)

Promuovere un turismo di tipo "culturale e scientifico" attraverso percorsi didattici, escursioni guidate sui ghiacciai e l'allestimento, in ogni rifugio alpino interessato, di materiale divulgativo ed informativo.

Prevedere maggiori e nuove risorse economiche da investire in campagne e programmi di monitoraggio e ricerca

8. Pianificazione territoriale

La pianificazione territoriale deve essere strettamente correlata e coerente con le valutazioni prospettive legate ai cambiamenti climatici, prevedendo adeguate opere di mitigazione e adattamento.

Per quanto attinente in particolare alla pianificazione urbanistica, considerato che molte zone montane negli ultimi decenni sono state oggetto di una eccessiva edificazione di **secondo case**, si chiede agli enti locali competenti di definire precisi limiti quantitativi alla loro realizzazione, prendendo a riferimento il quadro legislativo della Provincia Autonoma di Trento.

Nella pianificazione dei trasporti si sollecita la realizzazione di un sistema integrato di trasporto pubblico locale basato su **servizi navetta** che facilitino l'accesso alle valli laterali e ai principali sentieri a partire dai centri abitati in valle (già serviti da mezzi pubblici come treno o bus) e, contestualmente, si chiede di limitare il traffico privato di accesso alle medesime valli laterali.

9. Trasporti

Il sistema dei trasporti contribuisce a circa un terzo delle emissioni di gas serra.

E' necessario promuovere la razionalizzazione degli spostamenti, il potenziamento dei trasporti pubblici e l'educazione al loro utilizzo, incentivando l'uso delle ferrovie per sostituire il trasporto su gomma.

I costi ambientali ed economici sostenuti per la costruzione e la manutenzione delle strade dovranno essere valutati al fine di una coerente applicazione di tariffe stradali che riflettano i reali costi totali, attualmente sostenuti da tutta la società e non solo dai beni trasportati.

A tale fine è necessario diffondere l'abitudine di utilizzare quanto più possibile generi prodotti a breve distanza, con particolare attenzione a quelli alimentari, che garantiscono la sopravvivenza dei settori agricoli alpini. Anche nel campo delle acque minerali da tavola si possono ottenere significativi risultati promuovendo l'uso dell'acqua del locale acquedotto.

10. Turismo alpino

I cambiamenti climatici avranno un impatto molto importante sul turismo alpino, specialmente per quello invernale, mentre si riaprono opportunità interessanti per quanto riguarda il turismo estivo. Con l'incremento della temperatura la redditività degli impianti da sci a bassa quota diminuirà progressivamente nei prossimi anni, a causa dello scarso innevamento naturale e dei costi sempre maggiori legati all'innevamento artificiale.

Per tali località sarà opportuno modificare le strategie di sviluppo, promuovendo forme di turismo integrato, meno "energivore" e che abbiano i caratteri della sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Lo scenario legato alle modifiche climatiche porta a richieste di nuovi impianti nelle zone di alta quota con notevoli danni ambientali (consumi idrici ed energetici per il funzionamento degli impianti) e paesaggistici. Le medesime aree costituiranno un fondamentale "rifugio" per molte specie animali e vegetali alpine.

Per tali motivi si ritiene che non siano economicamente sostenibili nè ambientalmente accettabili ulteriori espansioni impiantistiche.

Inoltre si chiede una severa regolamentazione circa l'uso degli elicotteri in montagna e la pratica ludico-sportiva di veicoli motorizzati (fuoristrada, motoslitte, quad, motocicli).

La fragilità degli ecosistemi, lo spazio fisico ridotto, rendono fondamentale quantificare delle soglie massime di carico antropico, con relativi rifiuti ed emissioni, al fine di non compromettere i caratteri di qualità del territorio sui quali si basa la tenuta a lungo termine di tale sistema economico. E' quindi decisivo per i territori alpini puntare sulla qualità e non sulla quantità.

Ogni investimento turistico dovrà comunque essere valutato sotto l'aspetto del cambiamento climatico.

PARTE 5^a

Riferimenti legislativi in materia ambientale

Il "Diritto dell'Ambiente", secondo una felice definizione di Claudia Pasqualini Salsa è *"l'insieme di norme generali e di leggi speciali appartenenti a differenti rami del diritto, che hanno quale fine comune la tutela del bene ambiente e la repressione di comportamenti lesivi di tale bene"*. Il diritto ambientale è quindi regolamentato da numerosissime norme, provenienti da diverse fonti: fonte primaria, è la Costituzione, vengono poi le leggi emanate dal Parlamento, il Codice Civile, i decreti legge e i decreti legislativi, i regolamenti e le circolari. Vi sono inoltre le norme emanate dall'Unione Europea: le direttive ed i regolamenti. A livello locale infine le Regioni (e le Provincie a Statuto speciale) possono legiferare in materia ambientale, sia in materie di propria competenza, che per delega dello Stato, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione (così come modificato dalla Legge costituzionale 3/2001).

Di seguito vengono elencati i riferimenti alle principali norme di diritto dell'ambiente a livello nazionale ed europeo. L'operatore di tutela ambientale (in senso lato) si dovrà comunque necessariamente confrontare anche con le norme regionali e con gli strumenti pianificatori a livello locale (regionale, provinciale, e comunale).

Norme nazionali di carattere generale

- Costituzione: art. 9 (tutela del paesaggio), art. 32 (tutela della salute), art. 117 (potestà legislativa);
- Codice civile: art. 2050 (esercizio di attività pericolose), art. 844 (emissioni di fumo, di calore, esalazioni e rumori);
- Codice penale: art. 635 (danneggiamento), art. 659 (disturbo della quiete), art. 674 (getto pericoloso di cose), art. 733 e art. 734 (patrimonio archeologico, storico o artistico), artt. 439, 440 e 441 (avvelenamento e adulterazione di acque o sostanze alimentari, o di altre cose), art. 452 (salute pubblica).

Norme ambientali nazionali e comunitarie

Gran parte della produzione di norme ambientali in Italia deriva dall'ordinamento comunitario, in particolare dalle **Direttive**, che sono vincolanti per gli stati membri della UE. Tali direttive devono essere recepite dall'ordinamento nazionale entro un certo termine e possono – in taluni casi ed a determinate condizioni – avere efficacia immediata e diretta negli Stati membri della Comunità Europea.

Per quanto riguarda la legislazione italiana, viene richiamato il Codice dell'Ambiente ed un elenco di alcune norme importanti per quanto riguarda la tutela delle aree naturali e per l'accesso alle informazioni ambientali. Segue un elenco delle principali Direttive europee (molte delle quali già recepite a livello nazionale).

Il Testo Unico Ambientale (Decreto legislativo n. 152/06): cenni informativi

di Agostino Esposito

Il Codice dell'Ambiente, approvato con Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile '06, organizza la normativa ambientale esistente in sei ampi settori: rifiuti e bonifiche, acqua, difesa del suolo, inquinamento atmosferico, procedure ambientali, risarcimento del danno ambientale. Inoltre, la Valutazione Ambientale Strategica oltre alla Valutazione d'Impatto Ambientale e la norma per la

prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) vengono precisamente disciplinate. Il testo unico è costituito da 318 articoli e 45 allegati, recepisce numerose direttive comunitarie nei settori oggetto della legge, accorpa le disposizioni di legge concernenti vari settori e sostituisce, a partire dal 29 aprile 2006 (data della sua entrata in vigore), la maggior parte delle preesistenti norme in materia ambientale, mediante la loro espressa abrogazione. In taluni casi l'abrogazione diviene effettiva a partire dalla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi (con altrettanti Decreti Ministeriali) previsti dal medesimo D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Codice è stato più volte modificato e revisionato. Peraltro, ogni tentativo di sintesi risulta alquanto difficoltoso a causa della trattazione specifica di argomenti di per sé molto articolati e complessi. In particolare, il Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 concernente: "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", introduce una serie di sostanziali modifiche e integrazioni al Codice dell'Ambiente: viene di fatto modificata tutta la parte seconda relativa alla Valutazione impatto ambientale (Via) e alla Valutazione ambientale strategica (Vas). Il nuovo decreto riscrive il Codice anche in materia di Aia (Autorizzazione integrata ambientale), e modifica la parte terza dedicata alle acque e la quarta parte per i rifiuti e le bonifiche.

La revisione del T.U. è tutt'ora in corso, tant'è che il Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2008 ha approvato il Disegno di Legge recante la delega al governo per il riordino, il coordinamento, la correzione e l'integrazione del testo unico in materia ambientale e della legislazione in materia ambientale. Ma ancora il recepimento della nuova direttiva 2008/98CE sui rifiuti, dal 12/12/2009 sostituirà ben tre direttive in materia, obbligando gli stati membri ad allineare entro la data indicata le relative regole interne.

E' in corso, altresì, la produzione della normativa di attuazione del medesimo testo unico.

Altre norme nazionali sulle aree naturali e sull'informazione ambientale

- *Legge 394/1991 – "Legge quadro sulle aree protette"*
- *D.P.R. 357/97 e s.m.i. – "Attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"*
- *D.M. Ambiente 17 ottobre 2007 – "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)"*
- *D.Lgs.195/2005 - "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale"*

Direttive europee ambientali

(Elenco indicativo. Per maggiori dettagli consultare il sito internet:

<http://europa.eu/scadplus/leg/it/s15000.htm>)

- **Rifiuti:** Direttiva 2006/12/CE (direttiva quadro), Direttiva 2008/98/CE
- **Acque:** Direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro) e s.m.i., Direttiva 2006/118/CE
- **Aria:** Direttiva 96/62/CE (direttiva quadro) e s.m.i., Direttiva 1999/30/CE, Direttiva 2000/69/CE, Direttiva 2002/3/CE, Direttiva 2004/107/CE
- **Valutazione Ambientale Strategica:** Direttiva 2001/42/CE
- **Valutazione di Impatto Ambientale:** Direttiva 85/337/CEE, Direttiva 97/11/CE

- **Inquinamento industriale (IPPC):** Direttiva 96/61/CEE e s.m.i.
- **Incidenti rilevanti (Seveso II):** Direttiva 96/82/CE
- **Conservazione degli uccelli selvatici (ZPS):** Direttiva 79/409/CEE
- **Habitat (SIC, Natura 2000, Valutazione d'Incidenza):** Direttiva 92/43/CEE e s.m.i.
- **Responsabilità e danno ambientale:** Direttiva 2004/35/CE e s.m.i.
- **Accesso all'informazione ambientale:** Direttiva 2003/4/CE
- **Rumore:** Direttiva 2002/49/CE
- **Energia:** Direttiva 2001/77/CE, Direttiva 2002/91/CE, Direttiva 2006/32/CE

Elenco delle Convenzioni e Protocolli internazionali

- Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD, 1992)
- Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC, 1994)
- Protocollo di Kyoto (1997)
- Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP, 2001).



Riferimenti utili

CCTAM - COMMISSIONE CENTRALE TUTELA AMBIENTE MONTANO

sito internet: www.cai-tam.it

CRTAM - COMMISSIONI REGIONALI TUTELA AMBIENTE MONTANO

Regione: sito internet:

ABRUZZO

ALTO ADIGE

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

www.cai-tam.it/er

LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA

MARCHE

www.caimarche.it/commissioni/tam.htm

PIEMONTE

TOSCANA

TRENTINO

UMBRIA

VENETO

www.cai-tam.it/veneto

Le riserve naturali gestite dal CAI

www.caisicilia.it/riserve_grotte.htm

Per affidamento diretto da parte dell'Ente Regione Sicilia, il GR **CAI Sicilia** gestisce 3 riserve integrali:

Riserva Naturale Integrata GROTTA CONZA

Riserva Naturale Integrata GROTTA DI ENTELLA

Riserva Naturale Integrata MONTE CONCA

Attività dell'Operatore TAM

La figura dell'Operatore di Tutela Ambiente Montano (TAM) è istituita a vari livelli (Nazionale, Regionale, ecc.) come qualifica tecnica per le attività del CAI nel campo ambientale. Tale figura dipende per la formazione e per gli aspetti organizzativi dall'Organo Tecnico TAM competente ai vari livelli.

L'Operatore svolge le sue attività preferibilmente all'interno di Commissioni e Strutture sezionali, regionali e nazionali, perseguendo la politica ambientale secondo le linee definite dai documenti programmatici o di indirizzo del Sodalizio e le indicazioni degli Organi Tecnici TAM.

In particolare, curerà i seguenti settori d'attività:

1. La formazione sulle tematiche ambientali all'interno dei corsi e scuole CAI di qualsiasi ordine e grado. Tale formazione deve essere generale, con particolare riguardo all'impatto ambientale delle varie attività del CAI.
2. La segnalazione di emergenze ambientali agli Organi Direttivi Sezionali, Regionali e Nazionali, attraverso adeguata documentazione tecnica e legislativa.
3. La valutazione dell'impatto delle infrastrutture sull'ambiente montano.
4. La valutazione dell'ecocompatibilità delle strutture costruite dal CAI (rete sentieristica, ferrate, rifugi, palestre di arrampicata) e delle attività sezionali svolte a vario livello sul territorio. Spettano all'Operatore lo sviluppo e l'applicazione dei Codici di Autoregolamentazione già esistenti.
5. La rappresentanza del CAI negli Enti delegati alla gestione ambientale o naturalistica del territorio (parchi, oasi, etc). In tale contesto l'Operatore agisce solo ed esclusivamente per delega della rappresentanza legale dell'Associazione (Sezioni, Gruppo Regionale e Comitato Direttivo Centrale), con cui si rapporta tramite l'OTP competente. La sua attività deve seguire gli indirizzi generali di politica ambientale del CAI e deve realizzarsi mediante confronto continuo con i deleganti e con l'OTP di riferimento.
6. Il collegamento con gli Enti Tecnici di gestione ambientale e naturalistica del territorio e con le Associazioni ambientaliste. In questo contesto agisce per delega, senza potere decisionale ma di sola rappresentanza.
7. La consulenza in merito alle problematiche ambientali per gli organi direttivi ai corrispondenti livelli, mediante discussione ed approfondimento in ambito delle relative Commissioni TAM.
8. L'organizzazione di specifici progetti di studio volti a chiarire e quantificare i problemi ambientali del territorio montano, anche mediante acquisizione ed elaborazione dei dati necessari.
9. La realizzazione di specifici progetti applicativi sulle problematiche ambientali nell'ambito montano, proposti dal CAI.
10. La divulgazione e la corretta informazione sulle tematiche ambientali verso l'esterno dell'Associazione, mediante incontri, corsi, seminari e attività in ambiente, volte a diffondere un corretto approccio alle problematiche ed a sviluppare una cultura della montagna.

Nello svolgimento delle sue attività l'Operatore è chiamato a collaborare con gli Organi di governo del CAI e gli altri Organi Tecnici del CAI. In particolar modo l'attività per i punti 1 e 4 va concordata e condotta con le altre figure tecniche competenti per il settore interessato. L'Operatore può inoltre chiedere la collaborazione di altri Operatori particolarmente esperti in settori specifici. La valutazione dell'attività dell'Operatore è di competenza delle CRTAM e della CCTAM ai rispettivi livelli.

CLUB ALPINO ITALIANO

COMMISSIONE CENTRALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE MONTANO